

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 settembre 2001

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1538/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	5
Regolamento n. 1539/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 252 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 429/90	»	7
Regolamento n. 1540/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 80 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 2571/97	»	8
Regolamento n. 1541/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 33 ^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento n. 2771/1999	»	10
Regolamento n. 1542/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	»	11
Regolamento n. 1543/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole	»	13
Regolamento n. 1544/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per l'ottava gara parziale ai sensi del regolamento n. 690/2001	»	17
Regolamento n. 1545/2001 della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 272 ^a gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento n. 1627/89 e n. 1136/2001	»	18

Publicati nel n. L 203 del 28 luglio 2001

Regolamento n. 1546/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	20
Regolamento n. 1547/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	»	22
Regolamento n. 1548/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	»	24
Regolamento n. 1549/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione ...	»	26
Regolamento n. 1550/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie	»	29
Regolamento n. 1551/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	»	31
Regolamento n. 1552/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare	»	33
<u>Regolamento n. 1553/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale</u>	»	35
<u>Regolamento n. 1554/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1260/2001 per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale</u>	»	37
<u>Regolamento n. 1555/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole</u>	»	40
<u>Regolamento n. 1556/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli</u>	»	42
<u>Regolamento n. 1557/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune</u>	»	44
Regolamento n. 1558/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada	»	52
Regolamento n. 1559/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati	»	55

Pubblicati nel n. L 205 del 31 luglio 2001

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 del convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985</u>	Pag.	56
<i>Pubblicati nel n. L 187 del 10 luglio 2001</i>		
<u>Direttiva 2001/52/CE della Commissione, del 3 luglio 2001, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare</u>	»	58
<i>Pubblicati nel n. L 190 del 12 luglio 2001</i>		
<u>Direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo</u>	»	61
<i>Pubblicati nel n. L 204 del 28 luglio 2001</i>		
<u>Direttiva 2001/54/CE della Commissione, dell'11 luglio 2001, che abroga la direttiva 79/1066/CEE recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria</u>	»	89
<i>Pubblicati nel n. L 191 del 13 luglio 2001</i>		
<u>Direttiva 2001/57/CE della Commissione, del 25 luglio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli</u>	»	90
<i>Pubblicati nel n. L 208 del 1° agosto 2001</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1538/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2001

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	45,1
	999	45,1
0709 90 70	052	68,8
	999	68,8
0805 30 10	388	75,9
	524	88,4
	528	78,9
	999	81,1
0806 10 10	052	112,7
	220	83,2
	508	146,4
	600	107,8
	624	120,7
	999	114,2
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
	400	76,8
	404	122,9
	508	105,3
	512	108,4
	524	64,6
	528	71,4
	720	120,8
	800	202,1
	804	102,9
	999	107,0
0808 20 50	052	127,4
	388	86,6
	512	69,0
	528	68,3
0809 10 00	999	87,8
	052	169,4
	064	126,0
0809 20 95	999	147,7
	052	289,8
	061	258,3
	400	239,8
	404	243,9
0809 30 10, 0809 30 90	999	258,0
	052	136,0
	999	136,0
0809 40 05	064	70,5
	066	76,6
	624	231,2
	999	126,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1539/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2001

che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 252^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinazione.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 252^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1540/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2001

che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 80ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il

burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 80ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 80^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1541/2001 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2001****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 33ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

(2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 33ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 24 luglio 2001, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1542/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2001

che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 luglio 2001, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	31,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	34,00
1006 30 92 9100	238,00
1006 30 92 9900	238,00
1006 30 94 9100	238,00
1006 30 94 9900	238,00
1006 30 96 9100	238,00
1006 30 96 9900	238,00
1006 30 98 9100	238,00
1006 30 98 9900	238,00
1006 30 65 9900	238,00
1007 00 90 9000	34,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	42,50
1102 20 10 9200	49,88
1102 20 10 9400	42,76
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	64,13
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1543/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2001

che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile alle lattughe, alle indivie ricce e alle scarole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le lattughe, le indivie ricce e le scarole figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. Il regolamento (CEE) n. 79/88 della Commissione, del 13 gennaio 1988, che stabilisce norme di qualità per lattughe, indivie ricce e scarole ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1455/1999 ⁽⁴⁾, è stato oggetto di numerose modifiche che ne compromettono la chiarezza giuridica.
- (2) Occorre pertanto procedere ad una rifusione del testo di tali disposizioni e abrogare il regolamento (CEE) n. 79/88. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per le lattughe, le indivie ricce e le scarole dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (3) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (4) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzino di una certa durata o le varie manipolazioni cui

sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato figura la norma di commercializzazione applicabile ai prodotti che seguono:

- lattughe, di cui ai codici NC 0705 11 e NC 0705 19,
- indivie ricce e scarole di cui al codice NC 0705 29.

La norma si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, nonché lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 79/88 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.1988, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 22.

ALLEGATO

NORMA PER LE LATTUGHE, LE INDIVIE RICCE E LE SCAROLE

I. DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

La presente norma si applica:

- alle lattughe delle varietà (cultivar) derivate:
 - dalla *Lactuca sativa* L. var. *capitata* L. (lattughe a cappuccio, comprese quelle del tipo «Iceberg»),
 - dalla *Lactuca sativa* L. var. *longifolia* Lam. (lattughe romane),
 - dalla *Lactuca sativa* L. var. *crispa* L. (lattughe da taglio),
 - da incroci di queste varietà, nonché
 - alle indivie ricce delle varietà (cultivar) derivate da *Cichorium endivia* L. var. *crispum* Lam., e
 - alle scarole delle varietà (cultivar) derivate da *Cichorium endivia* L. var. *latifolium* Lam.,
- destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore.

La presente norma non si applica né ai prodotti destinati alla trasformazione industriale, né a quelli commercializzati sotto forma di foglie staccate, né alle lattughe in vaso.

II. CARATTERISTICHE QUALITATIVE

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le lattughe, le indivie ricce e le scarole devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

- interi,
- sani, sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti e mondati, cioè praticamente privi di terra o di ogni altro substrato e praticamente privi di sostanze estranee visibili,
- all'apparenza freschi,
- turgidi,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da attacchi parassitari,
- non prefioriti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Per le lattughe è ammesso un difetto di colorazione tendente al rosso, causato da un abbassamento di temperatura durante il ciclo vegetativo, sempreché l'aspetto non ne risulti seriamente alterato.

Il torsolo deve essere reciso in modo netto in corrispondenza della corona fogliare esterna.

I prodotti devono presentare uno sviluppo normale.

Lo stato e il grado di sviluppo dei prodotti devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

I prodotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

i) Categoria I

I prodotti di questa categoria devono essere di buona qualità e possedere le caratteristiche della varietà o del tipo commerciale, in particolare per quanto riguarda la colorazione.

Essi devono essere:

- ben formati,
- consistenti, tenuto conto del sistema di coltivazione e del tipo di prodotto,
- esenti da danneggiamenti e alterazioni che ne pregiudichino la commestibilità,
- esenti da danni provocati dal gelo.

Le lattughe a cappuccio devono avere un solo grumolo, ben formato. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammesso un grumolo ridotto.

Le lattughe romane devono presentare un cuore, che può essere ridotto.

Le indivie ricce e le scarole devono presentare una colorazione gialla della parte centrale.

ii) *Categoria II*

Questa categoria comprende i prodotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi devono essere:

- abbastanza ben formati,
- esenti da difetti e alterazioni che ne pregiudichino seriamente la commestibilità.

I prodotti possono presentare i seguenti difetti, purché conservino le loro caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione:

- leggeri difetti di colorazione,
- lievi danni dovuti a parassiti.

Le lattughe a cappuccio devono presentare un grumolo, che può essere ridotto. Per le lattughe a cappuccio ottenute in coltura protetta è ammessa tuttavia la mancanza del grumolo.

Le lattughe romane possono non presentare un cuore.

III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

La pezzatura è determinata dal peso unitario.

A. **Peso minimo**

Il peso minimo per le categorie I e II è il seguente:

	Di pieno campo	In coltura protetta
Lattughe a cappuccio, eccetto quelle del tipo «Iceberg», e lattughe romane, eccetto le lattughe a foglie spesse	150 g	100 g
Lattughe del tipo «Iceberg»	300 g	200 g
Lattughe da taglio e lattughe a foglie spesse	100 g	100 g
Indivie ricce e scarole	200 g	150 g

B. **Omogeneità**

a) Lattughe

Per tutte le categorie contenute in uno stesso imballaggio, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante non deve superare:

- 40 g se il cespo più leggero ha un peso inferiore a 150 g,
- 100 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 150 e 300 g,
- 150 g se il cespo più leggero ha un peso compreso tra 300 e 450 g,
- 300 g se il cespo più leggero ha un peso superiore a 450 g.

b) Indivie ricce e scarole

Per tutte le categorie contenute in uno stesso imballaggio, la differenza di peso tra il cespo più leggero e quello più pesante non deve superare 300 g.

IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di pezzatura.

A. **Tolleranze di qualità**

i) *Categoria I*

Il 10 % in numero di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

ii) *Categoria II*

Il 10 % in numero di cespi non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze di pezzatura

Per tutte le categorie: il 10 % in numero di cespi non rispondenti i requisiti di pezzatura, ma di peso inferiore o superiore del 10 % al massimo alla pezzatura richiesta.

V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto insalate della stessa origine, varietà o tipo commerciale, qualità e pezzatura.

Sono tuttavia autorizzati imballaggi contenenti miscugli di diversi tipi di prodotti cui si applica la presente norma, a condizione che tali prodotti siano omogenei quanto alla qualità e, per ogni tipo interessato, al calibro. Inoltre, i tipi di prodotti presenti nell'imballaggio devono essere facilmente riconoscibili e la proporzione di ciascuno di essi dev'essere visibile senza dover danneggiare l'imballaggio.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio dev'essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

I prodotti devono essere condizionati in modo da garantirne una protezione adeguata.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi contenenti indicazioni commerciali è autorizzato, purché la stampa o l'etichettatura siano realizzate mediante inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C. Presentazione

I prodotti presentati su più strati possono essere disposti con le basi e le parti centrali a contatto, a condizione che gli strati e i grumoli siano adeguatamente protetti o separati.

VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (identificazione simbolica), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (identificazione simbolica).

B. Natura del prodotto

- «Lattughe», «lattughe Batavia», «lattughe Iceberg», «lattughe romane», «lattughe da taglio» (o, ad esempio, «foglie di quercia», «lollo bionda», «lollo rossa»), «indivie ricce», «scarole» o una definizione che sia sinonimo della varietà in causa quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno,
- ove del caso, «lattughe a foglie spesse» o una definizione che sia sinonimo di tale varietà,
- se del caso, l'indicazione «ottenuta in coltura protetta» o un'altra indicazione appropriata,
- il nome della varietà (facoltativo),
- in caso di miscuglio di diversi tipi di prodotti:
 - l'indicazione «miscuglio di insalate», «insalate miste», oppure
 - l'indicazione del tipo di ciascuna insalata e, se il contenuto non è visibile dall'esterno, del numero di pezzi di ciascun tipo.

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione e denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Pezzatura (peso minimo a cespo) o numero di cespi.
- Peso netto (facoltativo).

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2001

che fissa il prezzo massimo d'acquisto delle carni bovine per l'ottava gara parziale ai sensi del regolamento (CE) n. 690/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 690/2001, il regolamento (CE) n. 713/2001 della Commissione, del 10 aprile 2001, relativo all'acquisto di carni bovine in virtù del regolamento (CE) n. 690/2001⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1373/2001⁽⁵⁾, stabilisce l'elenco degli Stati membri in cui è aperta la procedura di gara per l'ottava gara parziale del 23 luglio 2001.
- (2) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 690/2001, viene fissato, se del caso, un prezzo massimo d'acquisto per la classe di riferimento in base alle offerte ricevute, tenute presenti le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

- (3) Vista la necessità di un sostegno ragionevole del mercato delle carni bovine, occorre fissare un prezzo massimo d'acquisto negli Stati membri interessati. Tenuto conto del diverso livello dei prezzi di mercato in tali Stati membri, è necessario fissare prezzi massimi d'acquisto diversi.
- (4) Vista l'urgenza delle misure di sostegno, il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale del 23 luglio 2001 aperta a norma del regolamento (CE) n. 690/2001, i prezzi massimi d'acquisto sono i seguenti:

- Germania: 158,50 EUR/100 kg,
- Francia: 213,00 EUR/100 kg,
- Irlanda: 181,90 EUR/100 kg,
- Spagna: 157,47 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 100 dell'11.4.2001, pag. 3.⁽⁵⁾ GU L 183 del 6.7.2001, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2001 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2001

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la 272ª gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽⁸⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) Dall'esame delle offerte presentate per la 272ª gara parziale a norma dell'articolo 47, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e tenuto conto delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria A.

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

(4) L'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1209/2001 ha inoltre aperto l'intervento pubblico per le catture o mezzene di bovini magri fissando norme specifiche complementari rispetto a quelle previste per l'intervento di altri prodotti. Per la 272ª gara parziale, nessuna offerta è stata presentata.

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce le norme d'acquisto all'intervento pubblico. Conformemente alle disposizioni del citato regolamento, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1489/2001 ⁽⁶⁾, nonché dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1136/2001 della Commissione, dell'8 giugno 2001, recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 ⁽⁷⁾.

(5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2000, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3 e a norma del paragrafo 2 si può decidere di non dare seguito alla gara. Secondo l'articolo 36 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione, del 20 giugno 2001, che prevede deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di

Per la 272ª gara parziale indetta in virtù dei regolamenti (CEE) n. 1627/89 e (CE) n. 1136/2001:

per la categoria A negli Stati membri o regioni di Stato membro in cui sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1254/1999:

- il prezzo massimo d'acquisto è fissato a 222,00 EUR/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3,
- il quantitativo massimo di carcasse e mezzene accettati è fissato a 11 815 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 2001.

⁽⁸⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 154 del 9.6.2001, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2001.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	45,1	
	999	45,1	
0709 90 70	052	75,6	
	999	75,6	
0805 30 10	388	69,1	
	524	90,0	
	528	75,7	
	999	78,3	
0806 10 10	052	109,7	
	220	83,2	
	508	134,5	
	600	104,3	
	624	78,1	
	999	102,0	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	93,5
		400	77,3
508		85,9	
512		105,2	
524		55,8	
528		71,4	
720		129,0	
800		200,8	
804		103,6	
999		102,5	
0808 20 50		052	124,5
		388	85,6
	512	69,0	
	528	71,2	
0809 10 00	999	87,6	
	052	169,7	
	064	129,4	
0809 20 95	999	149,6	
	052	302,6	
	400	224,8	
	404	244,4	
0809 30 10, 0809 30 90	999	257,3	
	052	133,6	
	999	133,6	
0809 40 05	064	75,2	
	066	76,6	
	094	63,7	
	624	261,2	
	999	119,2	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1547/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2001****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	223,00
Rotture di riso (1006 40)	49,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1548/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2001, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	223,00	223,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1549/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.
- (4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 600 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

- (5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.
- (6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.
- (8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficiano di restituzione.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 600 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (¹)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	178,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	222,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	178,00		R02	EUR/t	194,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	178,00		R03	EUR/t	199,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	178,00		A97	EUR/t	194,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	178,00	1006 30 65 9900	021 e 023	EUR/t	194,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	178,00		R01	EUR/t	222,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	178,00	1006 30 67 9100	A97	EUR/t	194,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	178,00		021 e 023	EUR/t	194,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	178,00		064	EUR/t	—
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	—
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	178,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	222,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	178,00		R02	EUR/t	194,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	178,00		R03	EUR/t	199,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	—
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	222,00		A97	EUR/t	194,00
	R02	EUR/t	194,00	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	194,00
	R03	EUR/t	199,00		R01	EUR/t	222,00
	064	EUR/t	—		A97	EUR/t	194,00
	A97	EUR/t	194,00		064	EUR/t	—
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	194,00	1006 30 94 9100	A97	EUR/t	194,00
	R01	EUR/t	222,00		R01	EUR/t	222,00
	A97	EUR/t	194,00		R02	EUR/t	194,00
	064	EUR/t	—		R03	EUR/t	199,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	222,00		064	EUR/t	—
	R02	EUR/t	194,00		A97	EUR/t	194,00
	R03	EUR/t	199,00		021 e 023	EUR/t	194,00
	064	EUR/t	—	1006 30 94 9900	R01	EUR/t	222,00
	A97	EUR/t	194,00		A97	EUR/t	194,00
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	194,00	1006 30 96 9100	064	EUR/t	—
	R01	EUR/t	222,00		R01	EUR/t	222,00
	064	EUR/t	—		R02	EUR/t	194,00
	A97	EUR/t	194,00		R03	EUR/t	199,00
	021 e 023	EUR/t	194,00		064	EUR/t	—
	R01	EUR/t	222,00		A97	EUR/t	194,00
	064	EUR/t	—	1006 30 96 9900	021 e 023	EUR/t	194,00
	A97	EUR/t	194,00		R01	EUR/t	222,00
					A97	EUR/t	194,00
					064	EUR/t	—
				1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	194,00
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(¹) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per 600 t per le destinazioni R02 e R03.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Iugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, Singapore, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

REGOLAMENTO (CE) N. 1550/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1450/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00
Granturco	(1005 90 00)	37,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00
Avena	(1004 00 00)	17,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1551/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1449/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1305/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	17,00	17,00
Orzo (1003 00 90)	17,00	17,00
Granturco (1005 90 00)	37,00	37,00
Frumento duro (1001 10 00)	17,00	17,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1552/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2001****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/2001 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 8.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	21,00	21,00	21,00	25,00
Granturco (1005 90 00)	40,00	40,00	40,00	43,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	21,00	21,00	21,00	25,00
Avena (1004 00 00)	21,00	21,00	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1553/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei

limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.
- (6) Acido clavulanico, cefapirina e moxidectina devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (7) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 52.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.2. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cefapirina	Somma di cefapirina e desacetilcefapirino	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 60 µg/kg	Muscolo Grasso Rene Latte»	

- 1.2.13. Inibitori di beta-lactamasi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Acido clavulanico	Acido clavulanico	Bovini	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
		Suini	100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene»	

2. Agenti antiparassitari
- 2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti
- 2.3.1. Avermectina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Moxidectina	Moxidectina	Bovini	40 µg/kg	Latte»	

REGOLAMENTO (CE) N. 1554/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 per quanto riguarda lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono concessi aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. Questi aiuti riguardano, da un lato, la raffinazione dello zucchero prodotto in tali dipartimenti nelle raffinerie situate nelle regioni europee della Comunità e, dall'altro, il trasporto dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare fino alle regioni europee della Comunità ed eventualmente il suo magazzinaggio nei dipartimenti suddetti.
- (2) Gli aiuti per la raffinazione nelle raffinerie comunitarie sono intesi a consentire l'approvvigionamento dello zucchero suddetto a condizioni di prezzo analoghe a quelle vigenti per gli zuccheri preferenziali.
- (3) Le spese del trasporto marittimo dipendono in particolare dalle dimensioni delle navi, che a loro volta sono funzione del pescaggio a carico effettuato in particolare nei porti d'imbarco dei dipartimenti francesi d'oltremare. L'esperienza ha dimostrato che, proprio a causa dei limiti di tali porti, spesso lo zucchero è trasportato da taluni di questi dipartimenti verso la Comunità in navi di dimensioni inferiori a 20 000 tonnellate di stazza netta, mentre per stabilire il nolo Caraibi-Regno Unito si prendono in considerazione navi di stazza netta compresa tra 25 000 e 30 000 tonnellate. Le spese sostenute dagli operatori possono quindi essere sproporzionate rispetto all'elemento nolo dell'aiuto stabilito su base forfettaria. Occorre pertanto che le modalità di applicazione prevedano la facoltà di adeguare l'elemento nolo Caraibi-Regno Unito su base forfettaria quando la stazza delle navi utilizzate lo giustifichi.
- (4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo 3 sullo zucchero ACP, allegato all'accordo di partenariato ACP-CE ⁽²⁾, il prezzo garantito si riferisce allo zucchero della qualità tipo non imballato, consegnato cif nei porti europei della Comunità. Quando il rendimento dello zucchero greggio preferenziale si discosta da quello della qualità tipo, a tale zucchero si applica un sistema di abbuoni praticato nel quadro degli scambi internazio-

nali, diverso dalle maggiorazioni previste a tal fine dalla normativa comunitaria per lo zucchero greggio prodotto nella Comunità. Per equiparare le condizioni di prezzo applicabili a questi due tipi di zucchero greggio occorre compensare la differenza che risulta dall'applicazione dei due sistemi mediante un intervento specifico a favore dei raffinatori dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

- (5) La concessione degli aiuti alla raffinazione si giustifica limitatamente ai quantitativi di zucchero greggio originari dei dipartimenti francesi d'oltremare che potrebbero essere raffinati in zucchero bianco nelle varie regioni europee della Comunità, in base alle disponibilità di tali zuccheri che emergono da un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio da compilirsi periodicamente.
- (6) Poiché i produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare non dispongono di grandi impianti di magazzinaggio nelle loro fabbriche, tutto lo zucchero destinato ad essere consegnato alle raffinerie comunitarie è immagazzinato nei sili portuali non appena prodotto. Detti produttori sono quindi costretti ad anticipare le spese di trasporto dello zucchero dagli impianti di produzione al porto di imbarco. In questi ultimi anni, a causa dell'irregolarità delle spedizioni, la durata dell'anticipo si è allungata così come il periodo di permanenza del prodotto nei sili portuali, il che non ha fatto che aggravare l'onere a carico dei produttori. Appare quindi giustificato prevedere la possibilità di versare un anticipo sul pagamento definitivo dell'aiuto, di importo pari all'elemento fob dell'aiuto. È opportuno subordinare il versamento dell'anticipo alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione di pari importo e stabilire le altre condizioni per la concessione dell'anticipo, in particolare le quantità di zucchero ammesse.
- (7) È necessario precisare alcune modalità relative alla determinazione del peso e del rendimento degli zuccheri, in particolare qualora i prodotti siano trasportati alla rinfusa nella stessa nave per conto di vari produttori.
- (8) Generalmente, intercorre un lungo periodo di tempo fra la data d'imbarco dello zucchero e quella dell'espletamento, all'arrivo, delle formalità necessarie per consentire il pagamento dell'aiuto da parte dell'organismo competente. È quindi opportuno prevedere un sistema di anticipi.
- (9) È necessario prevedere misure adeguate di controllo degli zuccheri raffinati e definire a tal fine la nozione di raffinazione.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

- (10) Le modalità di applicazione stabilite dal presente regolamento sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione, del 3 settembre 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 350/1999⁽²⁾. Detto regolamento deve pertanto essere abrogato.
- (11) Occorre applicare tali misure dall'inizio della campagna di commercializzazione 2001/02.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A titolo di misura d'intervento, sono concessi aiuti comunitari forfettari per lo smercio, nelle regioni europee della Comunità, dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

1. Su richiesta presentata alle competenti autorità francesi, ai produttori dello zucchero di cui all'articolo 1, consegnato nei porti europei della Comunità, è concesso un aiuto per la campagna di commercializzazione 2001/02 che consta di:

- a) un importo forfettario per tonnellata di zucchero, espressa in zucchero bianco, che rappresenta le spese di trasporto dalla fabbrica alla fase di consegna fob, fissato a:
- 17 EUR/t per i dipartimenti della Riunione e della Martinica,
 - 24 EUR/t per il dipartimento della Guadalupa;
- b) un importo forfettario uniforme, che rappresenta le spese di trasporto marittimo dalla fase fob dipartimenti francesi d'oltremare alla fase cif porti europei della Comunità e le spese di assicurazione inerenti a detto trasporto;
- c) un importo per 100 kg di zucchero in giacenza al termine di ogni mese presso i produttori, espresso in zucchero bianco, fissato a 0,33 EUR al mese.

2. L'importo forfettario di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissato in funzione dell'elemento nolo Caraibi-Regno Unito stabilito dal Freight Committee of the United Terminal Sugar Market Association of London e incorporato nel «London Daily Price» per lo zucchero, elemento valido alla data di rilascio della polizza di carico dello zucchero considerato.

⁽¹⁾ GU L 253 del 5.9.1986, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 44 del 18.2.1999, pag. 8.

Detto importo è convertito in euro applicando il tasso di conversione utilizzato per il rilevamento del prezzo cif e adattato in misura forfettaria per tener conto delle spese di assicurazione della differenza di valore dello zucchero sul mercato mondiale e nella Comunità. In seguito, si applica a tale importo un coefficiente pari a 1,00 diviso per il rendimento dello zucchero in questione.

La Commissione constata l'importo adattato e lo comunica alle competenti autorità francesi.

3. Le competenti autorità francesi possono adeguare su base forfettaria l'importo di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora i costi di trasporto effettivi sostenuti dai produttori siano più elevati a causa dell'utilizzazione di navi di dimensioni inferiori a 20 000 tonnellate di stazza netta.

Tale adeguamento non può superare, per ciascun mese e per ciascuna zona geografica (Antille/Riunione), la media delle differenze tra il costo effettivo del nolo di navi di dimensioni inferiori a 20 000 tonnellate di stazza netta, constatato in base alle polizze di carico ricevute per l'imbarco, e l'elemento nolo Caraibi-Regno Unito di cui al paragrafo 1, lettera b), riscontrate per i trasporti di merci sfuse nei dodici mesi precedenti il mese di partenza degli zuccheri dai porti dei dipartimenti francesi d'oltremare.

All'adeguamento può essere applicata una maggiorazione non superiore al 25 % se la dimensione delle navi è inferiore a 7 000 tonnellate di stazza netta a causa dei limiti portuali.

Le competenti autorità francesi comunicano tempestivamente alla Commissione gli adeguamenti effettuati, precisando in particolare il numero di navi e gli importi in questione, e trasmettono i documenti giustificativi pertinenti.

Articolo 3

1. L'aiuto di cui all'articolo 2 si applica al peso dello zucchero constatato all'arrivo, convertito in zucchero bianco secondo la formula di rendimento di cui all'articolo 4.

Se il trasporto è effettuato alla rinfusa e non consente l'identificazione delle singole partite, il rendimento medio dell'insieme del carico si applica a tutto lo zucchero in causa.

2. L'aiuto di cui all'articolo 2 è versato su presentazione, da parte del produttore interessato:

- a) della prova, riconosciuta valida dallo Stato membro, dell'introduzione dello zucchero nelle regioni europee della Comunità; e
- b) della polizza di carico, dei risultati delle analisi e della fattura definitiva.

Le analisi sono effettuate al momento del ricevimento, sull'intero carico e per partite di 250 tonnellate, da un laboratorio riconosciuto dello Stato membro nel cui territorio lo zucchero è stato introdotto.

3. Può essere concesso un anticipo pari al 90 % dell'importo determinato in base al peso che figura sulla fattura provvisoria, convertito in zucchero bianco secondo un rendimento forfetario del 96 %.

La domanda di anticipo deve essere presentata dal produttore interessato ed essere corredata della polizza di carico e della fattura provvisoria.

4. Fatto salvo il paragrafo 2 e su presentazione di relativa domanda da parte del produttore o dei produttori di zucchero greggio interessati, può essere versato altresì un primo anticipo di importo pari all'elemento dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a). Questo primo anticipo costituisce un acconto dell'anticipo previsto al paragrafo 3.

Il primo anticipo è calcolato in base al peso rilevato nel silo del porto d'imbarco dalle competenti autorità francesi o da persone che agiscono sotto il controllo di dette autorità, peso che viene convertito in zucchero bianco in base a un rendimento forfetario del 96 %.

La domanda di cui al primo comma è corredata della costituzione di una cauzione di importo pari all'anticipo richiesto. La cauzione è svincolata per le quantità per le quali si procede al pagamento definitivo dell'intero importo dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), secondo le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dalla Francia.

La parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.

Articolo 4

1. Per lo zucchero di cui all'articolo 1 raffinato in una raffineria nelle regioni europee della Comunità, le raffinerie percepiscono un aiuto per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 92 %, di importo pari allo 0,0387 % del prezzo d'intervento dello zucchero greggio valido per la campagna di commercializzazione nel corso della quale ha luogo la raffinazione.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica limitatamente a quantitativi da determinarsi in funzione delle regioni della Comunità in cui lo zucchero potrebbe essere raffinato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

I quantitativi di cui al primo comma, destinati ad essere raffinati nelle regioni europee interessate della Comunità, sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 in base ad un bilancio di approvvigionamento comunitario in zucchero greggio.

3. L'importo complessivo dell'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso alle imprese che hanno raffinato lo zucchero in questione, che sono tenute a presentare la relativa domanda alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio ha avuto luogo la raffinazione.

Articolo 5

La domanda di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 4 è corredata delle prove, riconosciute valide dallo Stato membro in causa, che lo zucchero raffinato è stato ottenuto da zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare. A tal fine, su richiesta delle raffinerie interessate, lo zucchero greggio è posto sotto controllo doganale o controllo amministrativo di altro tipo che presenti garanzie equivalenti.

Ai fini della concessione dell'aiuto s'intende per raffinazione la trasformazione dello zucchero greggio, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001, in zucchero bianco quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento.

Articolo 6

Lo Stato membro interessato comunica ogni mese alla Commissione, nei due mesi successivi al mese considerato, i quantitativi espressi in zucchero bianco per i quali sono stati concessi gli aiuti di cui rispettivamente agli articoli 2 e 4, nonché gli importi corrispondenti a detti quantitativi.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2750/86 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 6, paragrafo 2,

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l'esercizio contabile 2001 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2001 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE, è fissato nel modo seguente:

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE, il campo d'osservazione comprende le aziende agricole di dimensione economica superiore o uguale a un minimo espresso in unità di dimensione europea (UDE), quali definite nell'allegato III della decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/725/CE ⁽⁴⁾.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione, del 12 luglio 1982, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 285/2000 ⁽⁶⁾, fissa i limiti di dimensione economica per il 1995 e gli esercizi contabili successivi.
- (3) A causa dei cambiamenti strutturali è diminuito il numero delle aziende più piccole e conseguentemente il loro contributo alla produzione agricola totale, rendendo inutile la loro utilizzazione nel campo d'osservazione che deve coprire la parte più rilevante dell'attività agricola (almeno il 90 % del reddito lordo standard).
- (4) Per quanto riguarda l'Italia, è opportuno elevare il limite da 2 a 4 UDE. Tuttavia, per motivi pratici tale modifica non può essere applicata fino all'esercizio contabile 2002.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della Rete d'informazione contabile agricola,

— Belgio:	16 UDE
— Paesi Bassi:	16 UDE
— Danimarca:	8 UDE
— Germania:	8 UDE
— Francia:	8 UDE
— Lussemburgo:	8 UDE
— Austria:	8 UDE
— Finlandia:	8 UDE
— Svezia:	8 UDE
— Regno Unito (esclusa Irlanda del Nord):	16 UDE
— Irlanda del Nord:	8 UDE
— Irlanda:	2 UDE
— Italia:	2 UDE
— Grecia:	2 UDE
— Spagna:	2 UDE
— Portogallo:	2 UDE.

Per l'Italia, il limite stabilito al 1° comma sarà di 4 UDE per l'esercizio contabile 2002 (periodo di 12 mesi consecutivi che inizia tra il 1° gennaio e il 1° luglio 2002) e per gli esercizi contabili successivi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'esercizio contabile 2001.

⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.

⁽²⁾ GU L 174 del 2.7.1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 220 del 17.8.1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 291 del 13.11.1999, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 31 del 5.2.2000, pag. 79.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1273/2001 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay

Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1997, il 1998 e il 1999, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.
⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 175 del 28.6.2001, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁶⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.
⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione ex, il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015 78.0020	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo — 1° aprile-30 settembre	718 828 1 174 823
78.0065 78.0075	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre — 1° novembre-30 aprile	11 881 6 621
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	661
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	9 867
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	372 855
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	289 518
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	117 200
78.0155 78.0160	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre — 1° gennaio-31 maggio	289 508 14 586
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	205 769
78.0175 78.0180	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto — 1° settembre-31 dicembre	1 035 900 578 486
78.0220 78.0235	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile — 1° luglio-31 dicembre	269 828 91 447
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	178 499
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	153 116
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	255 305
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	54 177»

REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Tenuto conto dell'esperienza acquisita nel corso degli esercizi degli anni 2000 e 2001, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1390/2000 della Commissione, del 29 giugno 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune ⁽²⁾, onde apportarvi alcuni chiarimenti, migliorare il regime di ricevimento e di trattamento delle domande nonché prevedere una maggiore flessibilità delle disposizioni per consentire il finanziamento al 75 % di talune azioni di interesse eccezionale. Data l'entità delle modifiche necessarie, occorre, nell'intento di garantire la trasparenza a tutti gli interessati, procedere alla riformulazione del regolamento (CE) n. 1390/2000.
- (2) Il regolamento (CE) n. 814/2000 definisce il tipo e il contenuto delle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune.
- (3) L'invito a presentare proposte costituisce il mezzo più efficace e più trasparente per garantire che le possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/2000 beneficino della pubblicità più ampia possibile e affinché siano selezionate le azioni migliori.
- (4) Occorre precisare in modo dettagliato le condizioni di ammissibilità dei richiedenti, i criteri di esclusione e i criteri generali di selezione delle azioni definite all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.
- (5) Fra i destinatari del finanziamento previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 figurano organizzazioni che non hanno uno statuto giuridico ben definito. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre pertanto esigere, in caso di versamento di un anticipo sul pagamento della sovvenzione, la costituzione di una cauzione di importo equivalente.
- (6) Per consentire ad un numero quanto più ampio possibile di interessati di beneficiare delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un tasso di finanziamento superiore al 50 % deve rimanere eccezionale.

(7) L'informazione del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, sulle azioni finanziate in applicazione del presente regolamento può favorire il coordinamento fra le azioni condotte dagli Stati membri e quelle sovvenzionate dalla Comunità.

(8) Tenuto conto dei termini per la pubblicazione dell'invito a presentare proposte, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del regolamento.

(9) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione relative alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune, sotto forma di programmi d'attività e di azioni specifiche, contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 814/2000.

Articolo 2

Invito a presentare proposte

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, al più tardi il 31 luglio di ogni anno, un invito a presentare proposte che indica segnatamente i temi e i tipi di azioni prioritarie, nonché le date ultime per l'invio delle domande, l'inizio, la realizzazione e la fine della sorveglianza delle azioni.

Articolo 3

Condizioni di ammissibilità per gli offerenti

1. Le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere private; nel caso di organizzazioni o associazioni che raggruppano altre organizzazioni o associazioni, queste ultime devono essere anch'esse private;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7.
⁽²⁾ GU L 158 del 30.6.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

2. Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni.

3. Nel caso in cui la convenzione di cui all'articolo 9 dovesse prevedere il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente si impegna a costituire una cauzione bancaria di importo equivalente.

Tale cauzione non è chiesta nel caso in cui l'offerente sia un organismo pubblico.

Articolo 4

Cause di esclusione degli offerenti

L'offerente è escluso nei seguenti casi:

- a) se è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione o di sospensione di attività, sia oggetto di procedura giudiziaria, concordato o misura analoga o sia stato oggetto di una procedura analoga;
- b) se è stato condannato per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;
- c) se è responsabile di una grave violazione dei doveri professionali;
- d) se si trova in una situazione irregolare per il pagamento dei contributi di sicurezza sociale, imposte e tasse;
- e) se non dispone della capacità finanziaria, tecnica e professionale necessaria per realizzare l'azione in base alle informazioni precisate all'allegato I, punto 3, lettere c) e d).

Articolo 5

Azioni non ammissibili

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 814/2000, non sono ammissibili:

- a) le azioni che hanno scopo di lucro;
- b) le assemblee generali o le riunioni statutarie.

Articolo 6

Cause di esclusione e condizioni di ammissibilità delle azioni

1. Sono esclusi i programmi d'attività che comportano una domanda di sovvenzione inferiore a 25 000 EUR o superiore a 500 000 EUR.
2. Sono escluse le azioni specifiche che comportano una domanda di sovvenzione inferiore a 5 000 EUR o superiore a 100 000 EUR.
3. Sono esclusi i programmi e le azioni specifiche la cui preparazione, realizzazione e sorveglianza vengono effettuate al di fuori del periodo specificato nel pertinente invito a presentare proposte.
4. Nel corso del medesimo esercizio annuale, sono ammissibili un solo programma d'attività o tre azioni specifiche per offerente.

5. Se l'invito a presentare proposte in vigore per l'esercizio di cui trattasi prevede una seconda data per la presentazione delle domande, l'offerente il cui programma d'attività è stato respinto, può presentare al massimo tre domande di sovvenzione, ciascuna per un'azione specifica, nel rispetto del massimale fissato al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Sono ricevibili solo le domande di sovvenzione presentate conformemente all'allegato I.

Articolo 7

Criteri di selezione delle azioni

1. La Commissione seleziona le domande ammesse al beneficio del finanziamento comunitario in base ai criteri di qualità del progetto e di un adeguato rapporto costo-efficacia, come previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.
2. La qualità del progetto sarà valutata segnatamente tenendo conto:
 - a) della pertinenza e dell'interesse generale delle azioni;
 - b) della dimensione e del plusvalore europeo;
 - c) dell'effetto moltiplicatore durevole a livello europeo, nazionale e regionale;
 - d) del contributo allo sviluppo di una cooperazione multinazionale, interregionale o intersettoriale durevole;
 - e) dei mezzi previsti per la valutazione delle azioni.
3. Un adeguato rapporto costo-efficacia sarà valutato segnatamente tenendo conto:
 - a) del carattere equo del bilancio presentato;
 - b) del contributo chiesto alla Commissione;
 - c) della capacità del richiedente di mobilitare altre fonti di finanziamento.
4. I criteri di selezione sono precisati nell'allegato II.

Articolo 8

Tasso di contributo finanziario

1. Il tasso massimo del finanziamento comunitario per le azioni selezionate è del 50 % delle spese ammissibili come definite all'allegato III.
2. Il tasso massimo del finanziamento comunitario può essere portato fino al 75 % delle spese ammissibili per un'azione specifica o una o più attività di un programma a condizione che rivestano un interesse eccezionale in relazione ai criteri di selezione e che comportino spese di soggiorno per partecipante e per giorno, inferiori al 60 % rispetto all'importo massimo per giorno che figura nei tariffari che la Commissione mette a disposizione degli offerenti.

Sarà accordata la preferenza alle azioni che hanno luogo nelle zone rurali.

*Articolo 9***Convenzione**

Le domande selezionate formano oggetto della conclusione, tra la Commissione e i beneficiari, di una convenzione che disciplina i diritti e i doveri derivanti dalle decisioni di sovvenzione della Commissione.

*Articolo 10***Annualità**

Le sovvenzioni sono concesse su base rigorosamente annuale e non danno alcun diritto per gli anni successivi anche se l'azione rientra nel quadro di una strategia pluriennale.

*Articolo 11***Pubblicità**

Un elenco dei beneficiari e delle attività finanziate nel quadro del presente regolamento, con l'indicazione dell'importo dell'aiuto e del tasso della partecipazione finanziaria è pubblicato ogni anno nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 12***Informazione del comitato del FEAOG**

Il comitato del FEAOG è informato:

- a) del contenuto dell'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

- b) dei programmi d'attività ricevuti;
- c) delle azioni selezionate per beneficiare di una sovvenzione;
- d) delle attività effettuate su iniziativa della Commissione.

*Articolo 13***Valutazione**

Ai fini della valutazione prevista all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 814/2000, i beneficiari sono tenuti a fornire tutti gli elementi in grado di consentire tale valutazione e segnatamente a rispondere ai questionari e alle tabelle di valutazione messe a loro disposizione dalla Commissione con i formulari di domanda.

La Commissione procede alla suddetta valutazione al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 14***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1390/2000 è abrogato.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

1. Le domande di sovvenzione devono:
 - a) essere presentate nei termini impartiti;
 - b) essere completamente e correttamente compilate e dattiloscritte;
 - c) essere trasmesse in cinque copie, tutte firmate e datate dalla persona responsabile dell'azione⁽¹⁾, utilizzando i formulari di domanda di sovvenzione originali ottenibili presso i servizi della Commissione; qualora l'azione abbia luogo in tutto o in parte al di fuori della Comunità, deve essere presentata una copia supplementare;
 - d) essere trasmesse mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - e) essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità; è possibile allegare una descrizione sintetica del progetto in altre lingue ufficiali.
2. Il bilancio di previsione deve:
 - a) essere presentato per ogni azione (anche nel caso dei programmi);
 - b) essere messo a punto utilizzando i documenti originali messi a disposizione sul sito Internet, o, presso i servizi della Commissione indicati nell'invito a presentare proposte;
 - c) essere equilibrato, espresso in euro e non comportare errori;
 - d) essere sufficientemente dettagliato per consentire l'identificazione, la sorveglianza e il controllo delle azioni proposte;
 - e) indicare i calcoli e le specifiche utilizzate per la sua elaborazione;
 - f) riportare nella parte delle entrate:
 - il contributo diretto dell'offerente,
 - un'indicazione dettagliata dei contributi di altri eventuali finanziatori,
 - qualsiasi reddito generato dal progetto, incluse, se del caso, le spese di iscrizione dei partecipanti,
 - il contributo chiesto alla Commissione, se del caso ripartito secondo le diverse domande presentate alla Commissione;
 - g) essere datato e firmato, sia nella parte entrate che nella parte spese.
3. Sono allegati alla domanda:
 - a) gli statuti, l'organigramma, il regolamento interno e il rapporto d'attività più recente dell'offerente;
 - b) tutti i documenti che comprovano che l'offerente non si trova in uno dei casi di cui all'articolo 4, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;
 - c) i bilanci e i conti annuali degli ultimi due esercizi;
 - d) qualsiasi documento che consenta di valutare la capacità finanziaria, tecnica e professionale dell'offerente e segnatamente l'indicazione dei titoli di studio e professionali e dell'esperienza dei responsabili dell'azione, degli effettivi medi annuali, del materiale e dell'attrezzatura tecnica a disposizione nonché una descrizione delle azioni realizzate nel corso degli ultimi due anni;
 - e) il programma dettagliato di ogni azione, che include segnatamente gli argomenti specifici da trattare, la struttura dell'evento o della pubblicazione nonché, per quanto possibile, i nomi, i titoli e le esperienze professionali dei partecipanti le cui spese di trasporto o di soggiorno sono prese a carico e degli oratori nonché gli argomenti che questi ultimi devono trattare;
 - f) qualsiasi documento utile per valutare il contenuto dell'azione.

In caso di subfornitura, le medesime informazioni vanno fornite per attestare la capacità finanziaria, tecnica e professione del o dei subfornitori interessati.

⁽¹⁾ Le domande possono essere inviate su supporto informatico ma in tal caso devono obbligatoriamente comportare una copia su carta firmata e datata dalla persona responsabile dell'azione.

ALLEGATO II

CRITERI DI SELEZIONE

1. Per i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

- a) la pertinenza e l'interesse generale dell'azione sono valutati segnatamente in relazione alla:
 - conformità del contenuto dell'azione con gli obiettivi fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 814/2000 e dei temi prioritari elencati nell'invito a presentare proposte,
 - pertinenza delle esigenze in materia di informazione identificate dal richiedente,
 - corrispondenza fra le azioni proposte dal richiedente e i mezzi finanziari e le risorse umane previsti,
 - concordanza fra le azioni proposte dal richiedente e il pubblico cui sono destinate;
- b) la dimensione e il plusvalore europeo sono valutati segnatamente per quanto concerne:
 - il numero di paesi interessati dall'azione,
 - il numero di regioni interessate dall'azione,
 - il numero di settori coperti dall'azione,
 - il numero delle organizzazioni che partecipano alla concezione e alla realizzazione dell'azione,
 - la cooperazione efficace e equilibrata fra i vari partner in materia di programmazione e realizzazione delle azioni e la partecipazione finanziaria,
 - la rappresentatività delle organizzazioni interessate (numero di membri e settori di attività),
 - l'esperienza dei partecipanti o delle persone associate alla realizzazione dell'azione rispetto ai temi trattati;
- c) l'effetto moltiplicatore durevole a livello europeo, nazionale e regionale è valutato segnatamente per quanto concerne:
 - il numero di beneficiari dell'azione,
 - la rappresentatività e la qualità dei beneficiari,
 - la politica di divulgazione decisa ovvero:
 - gli strumenti di comunicazione previsti (pubblicazioni, relazioni, basi dati, repertori, seminari sul seguito riservato, capitolati tecnici, ecc. ...),
 - i supporti utilizzati (cartacei, elettronici, audiovisivi),
 - i canali di diffusione utilizzati (stampa, pubblicità diretta per corrispondenza, distribuzione diretta ...),
 - il seguito riservato all'azione o il suo carattere pluriennale;
- d) il contributo allo sviluppo di una cooperazione multinazionale, interregionale e intersettoriale durevole è valutato segnatamente per quanto concerne:
 - la realizzazione di scambi,
 - la gestione comune delle esperienze,
 - i partenariati creati,
 - le immissioni in rete,
 - l'attuazione di una politica di informazione e/o di divulgazione comune;
- e) la valutazione delle azioni riguarda segnatamente:
 - la realizzazione di una valutazione ex ante,
 - la realizzazione di una valutazione ex post,
 - i criteri fissati per portare a termine la valutazione,
 - le tecniche utilizzate (sondaggi, questionari, statistiche ...).

2. Per i criteri di cui all'articolo 7, paragrafo 3:

- a) il carattere equo del bilancio presentato viene valutato segnatamente per quanto concerne:
 - l'importo globale,
 - le spese indicate per ogni voce, segnatamente in riferimento alle migliori condizioni disponibili sul mercato e rispetto ai tassi o ai tariffari fissati dai servizi della Commissione,
 - l'equilibrio fra le varie voci,
 - il rapporto con la spesa totale per beneficiari diretti dell'azione;

- b) il contributo chiesto è valutato segnatamente per quanto concerne:
- l'importo globale,
 - la quota che rappresenta nelle entrate totali;
- c) la capacità del richiedente di trovare altre fonti di finanziamento viene valutata segnatamente per quanto concerne:
- la quota nelle entrate totali delle risorse proprie del richiedente,
 - la quota nelle entrate totali di fonti certificate di finanziamento pubbliche (nazionali, regionali o locali) o private,
 - l'entità del contributo chiesto ai partecipanti.
-

ALLEGATO III

SPESE AMMISSIBILI

1. Per essere ammissibili, le spese devono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) devono essere direttamente generate dall'azione;
 - b) devono essere indispensabili per realizzare l'azione e devono rispettare le migliori condizioni disponibili sul mercato.
2. Le spese devono essere connesse:
 - a) alla preparazione delle azioni (concezione, ricerca, coordinamento, pubblicità, valutazione ex ante, ecc.);
 - b) alla realizzazione delle azioni (costi di produzione, onorari dei conferenzieri, locazione degli impianti e delle attrezzature, interpretazione, stampa dei documenti, spese di partecipazione, spese di viaggio, ecc.);
 - c) alla sorveglianza (rassegna stampa, divulgazione dei resoconti, valutazione ex post, ecc.).
3. Sono ammissibili:
 - a) le spese di personale (costo unitario per una giornata di lavoro), su presentazione del foglio paga per il periodo considerato o di fatture in caso di ricorso a personale esterno;
 - b) i costi di trasporto di seguito indicati:
 - le spese di prenotazione e di viaggio in seconda classe, per ferrovia, secondo l'itinerario più breve, su presentazione del titolo di trasporto ⁽¹⁾,
 - le spese di viaggio in aereo, per gli spostamenti superiori a 800 km andata e ritorno, in classe economica, con applicazione delle tariffe promozionali più interessanti disponibili sul mercato (APEX, PEX, turistica, ...) e su presentazione del biglietto e della carta d'imbarco ⁽¹⁾,
 - le spese di viaggio interurbano in autobus, secondo l'itinerario più breve e su presentazione del titolo di trasporto o della fattura,
 - le spese di noleggio di autobus o di autovettura, a condizione che siano iscritte nel bilancio di previsione e siano debitamente giustificate, su presentazione della fattura,
 - le spese di viaggio con l'autovettura personale, in base alla tariffa applicabile per il viaggio per ferrovia in seconda classe o in autobus, secondo l'itinerario più breve, escluso qualsiasi supplemento; tali spese sono ammissibili su presentazione di una dichiarazione firmata dall'utilizzatore che indica le date di partenza e di ritorno, il luogo di partenza e di destinazione e un attestato di una compagnia ferroviaria o di trasporto su strada che specifica il costo di tale viaggio ⁽²⁾; le spese di benzina, parcheggio, pedaggio e vitto sostenute dalla persona che utilizza la propria autovettura non sono ammissibili,
 - escluse le spese di trasporto urbano (autobus, metropolitana, tram) e le spese di taxi;
 - c) le spese di vitto e alloggio alle condizioni seguenti:
 - nel limite di un importo massimo per giorno e per persona, ottenibile presso i servizi della Commissione; tale importo copre le spese di vitto e alloggio in gruppo nel quadro dell'azione, su presentazione delle fatture,
 - nel limite di un importo forfetario pro capite, per pasto e per prima colazione, ottenibile presso i servizi della Commissione, nel caso in cui sia previsto che tutti o parte dei pasti non vengono consumati in gruppo,
 - le fatture d'albergo comuni sono ammissibili solo se indicano il numero di camera, i nomi delle persone e il numero di notti; le fatture del ristorante devono indicare il numero di coperti e un elenco dei commensali;
 - d) le spese di interpretazione e di traduzione alle medesime condizioni delle spese di personale e nel limite di massimali ottenibili presso i servizi della Commissione;
 - e) gli onorari di esperti o di conferenzieri nel limite di un massimale ottenibile presso i servizi della Commissione, su presentazione di una fattura e della prova del pagamento e nella misura in cui non facciano parte di una funzione pubblica nazionale, comunitaria o internazionale e non siano né membri né dipendenti dell'organizzazione beneficiaria della sovvenzione o di un'organizzazione ad essa associata o affiliata;
 - f) la locazione della sala di conferenza e del materiale, su presentazione della fattura;
 - g) la subfornitura, ma esclusivamente per i casi esplicitamente indicati nella convenzione; il beneficiario deve disporre almeno di tre proposte nel caso in cui il contratto verta su un importo superiore a 10 000 EUR, deve fornire ai servizi della Commissione gli elementi che consentano di provare che il subfornitore scelto proponeva il miglior rapporto qualità-prezzo e giustificare la scelta se non si tratta del prezzo più conveniente; il subfornitore è soggetto alle medesime regole del beneficiario;

⁽¹⁾ Se il trasporto avviene in un'altra classe, le spese sostenute non sono ammissibili, salvo se viene presentato un attestato della compagnia di trasporto che specifica il costo in seconda classe, nel qual caso le spese ammissibili sono limitate a detto importo.

⁽²⁾ In deroga, per i casi in cui non sono previsti trasporti pubblici e nel limite di 300 km andata e ritorno, le spese ammissibili sono pari a 0,25 EUR per chilometro.

- h) i costi di pubblicazione e spese di spedizione, le spese di produzioni audiovisive nonché le spese di personale, su presentazione delle fatture;
 - i) le altre spese derivanti da esigenze della convenzione di sovvenzione (audit, valutazioni specifiche dell'azione, rapporti, relazioni, traduzioni, cauzioni), su presentazione delle fatture;
 - j) una riserva per imprevisti con un massimale del 5 % dei costi diretti ammissibili;
 - k) un importo forfetario, nel limite del 7 % dei costi diretti ammissibili, che copre i costi di materiale consumabile, di forniture e di altre spese (sono incluse segnatamente fra queste spese: le spese per telefono, fax, Internet, fotocopie e l'insieme del materiale d'ufficio), nella misura in cui il beneficiario non riceva da altra parte sovvenzioni di funzionamento della Commissione europea.
4. Non sono ammissibili:
- a) i contributi in natura;
 - b) le spese non specificate o forfetarie, salvo casi particolari indicati nel presente regolamento;
 - c) i costi indiretti (affitto, elettricità, acqua, gas, assicurazioni, imposte e tasse);
 - d) i costi per investimenti di capitale, le provvigioni, gli interessi debitori, le perdite di cambio, i regali e le spese voluttuarie.
5. Le date considerate per l'ammissibilità delle spese sono quelle che corrispondono al fatto generatore e non quelle che corrispondono al rilascio dei documenti contabili.
- Non può essere presa in considerazione nessuna spesa generata prima della data d'inizio dell'azione come indicata nella convenzione di sovvenzione.
6. Tutte le fatture devono essere redatte in debita forma, conformemente alla legislazione e alle regole del paese di cui trattasi e indicare l'importo e la percentuale dell'IVA. Le copie di cattiva qualità non saranno prese in considerazione.
7. Non potrà essere presa in considerazione nessuna spesa ingiustificata.
8. Le spese devono essere state effettivamente sostenute, essere registrate nella contabilità o nei documenti fiscali del beneficiario ed essere identificabili e controllabili.
9. Nel caso in cui fossero direttamente prese a carico da un altro finanziatore, eventuali spese ammissibili devono essere indicate nel bilancio di previsione e nel rendiconto finale alla voce «altri contributi» e devono essere conformi alle esigenze di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2001

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per l'orzo, una gara per la restituzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
- (2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95. Fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione. L'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta.
- (3) È necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2001/2002.
- (4) Per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica.
- (5) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti.
- (6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

3. La gara è aperta fino al 30 maggio 2002. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 agosto 2001.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001 ⁽⁷⁾, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito della presente gara, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽⁷⁾ GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.

Articolo 6

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

Articolo 7

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte

specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 8

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada

[Regolamento (CE) n. 1558/2001]

[Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)]

1	2	3
Numero dei concorrenti	Quantità (tonnellate)	Importo della restituzione (EUR/0)
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles [DG AGRI (C-1)] sono esclusivamente i seguenti:

- telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci),
- fax: (32-2) 296 49 56
(32-2) 295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1559/2001 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2001****relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1266/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 996/97 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti «hampes» congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo 2001/2002.
- (2) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 996/97, i quantitativi richiesti possono essere ridotti. Le domande presentate vertono su quantitativi

globali che eccedono i quantitativi disponibili. Stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 996/97 è soddisfatta entro il limite dello 0,4452 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6.⁽²⁾ GU L 175 del 19.6.1998, pag. 9.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/51/CE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2001

che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 61, lettera a), e 63, punto 3, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica francese ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Per lottare efficacemente contro l'immigrazione clandestina è fondamentale che tutti gli Stati membri adottino un dispositivo che fissi gli obblighi per i vettori che trasportano cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri. Ai fini di una maggiore efficacia di tale obiettivo, occorrerebbe altresì armonizzare, per quanto possibile, le sanzioni pecuniarie attualmente previste dagli Stati membri in caso di violazione degli obblighi di controllo cui sono soggetti i vettori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli ordinamenti giuridici e le prassi degli Stati membri.
- (2) La presente misura rientra in un dispositivo globale di controllo dei flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina.
- (3) L'applicazione della presente direttiva non pregiudica gli impegni derivanti dalla convenzione di Ginevra, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, quale modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.
- (4) È necessario non pregiudicare la libertà degli Stati membri di mantenere o introdurre misure o sanzioni supplementari per i vettori, che siano interessati o meno dalla presente direttiva.
- (5) Gli Stati membri vigileranno affinché nell'ambito di qualsiasi procedimento avviato nei confronti di vettori e che potrebbe dar luogo all'applicazione di sanzioni possano essere effettivamente esercitati il diritto di difesa e il diritto di impugnazione avverso siffatte decisioni.
- (6) Il presente strumento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen, conformemente al protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, quale è stato definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della

base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis ⁽³⁾.

- (7) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 25 ottobre 2000, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.
- (8) A norma dell'articolo 1 del summenzionato protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente direttiva. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni della presente direttiva non si applicano all'Irlanda.
- (9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da esso, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente strumento è volto a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (10) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen nel senso dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea e da questi due Stati il 18 maggio 1999 sull'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva è intesa a integrare le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ⁽⁵⁾ (in seguito denominata «convenzione di Schengen»), e a precisare talune condizioni di applicazione.

⁽¹⁾ GU C 269 del 20.9.2000, pag. 8.

⁽²⁾ Parere espresso il 13 marzo 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 1.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire che l'obbligo imposto ai vettori in materia di riconducimento di cittadini di paesi terzi di cui alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Schengen si applichi anche quando l'ingresso è negato al cittadino di un paese terzo in transito, qualora:

- a) il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo; o
- b) le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato membro attraverso il quale è transitato.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per obbligare i vettori che non siano in grado di provvedere al ritorno di un cittadino di un paese terzo cui sia stato rifiutato l'ingresso a trovare immediatamente il mezzo per ricondurlo e a sostenere le relative spese, oppure, allorché non può essere immediatamente ricondotto, a prendere a carico le spese di soggiorno e di riconducimento del cittadino in questione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le sanzioni applicabili ai vettori ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della convenzione di Schengen siano dissuasive, efficaci e proporzionate e che:

- a) l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili non sia inferiore a 5 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001 per persona trasportata; oppure
- b) l'importo minimo di tali sanzioni non sia inferiore a 3 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001 per persona trasportata; oppure
- c) l'importo massimo della sanzione applicata forfettariamente a ciascuna infrazione non sia inferiore a 500 000 EUR o l'equivalente in valuta nazionale al tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto 2001, a prescindere dal numero di persone trasportate.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi degli Stati membri in caso di richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di un paese terzo.

Articolo 5

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano, nei confronti dei vettori che non ottemperano agli obblighi risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della convenzione di Schengen e dell'articolo 2 della presente direttiva altre misure che comportino sanzioni di altro tipo quali l'immobilizzazione, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto o ancora la sospensione temporanea o il ritiro della licenza di esercizio.

Articolo 6

Gli Stati membri devono garantire che le loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative prevedano diritti di difesa e di impugnazione effettivi per i vettori nei cui confronti sia stato avviato un procedimento ai fini dell'applicazione di sanzioni.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 febbraio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

DIRETTIVA 2001/52/CE DELLA COMMISSIONE**del 3 luglio 2001****che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti agli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

dopo consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 96/83/CE ⁽⁴⁾, fornisce un elenco delle sostanze che possono essere utilizzate come edulcoranti nei prodotti alimentari.
- (2) La direttiva 95/31/CE della Commissione, del 5 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/51/CE ⁽⁶⁾, stabilisce i criteri di purezza per gli edulcoranti di cui alla direttiva 94/35/CE.
- (3) Alla luce del progresso tecnico, occorre, modificare i criteri di purezza stabiliti dalla direttiva 95/31/CE per il mannitolo (E 421) e l'acesulfame K (E 950).
- (4) Occorre tener conto delle specifiche e delle tecniche di analisi degli edulcoranti stabilite nel «Codex alimentarius» dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JCEFA).
- (5) Pertanto è necessario adattare la direttiva 95/31/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato alla direttiva 95/31/CE, il testo riguardante l'E 421 mannitolo e l'E 950 acesulfame K è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da detto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono in merito alle modalità relative a detto riferimento.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.⁽³⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 48 del 19.2.1997, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 41.

ALLEGATO

«E 950 ACESULFAME K**Sinonimi**

Acesulfame potassio, sale di potassio di 3,4-diidro-6-metil-1,2,3-ossatiazina-4-one, 2,2-diossido

Definizione

Denominazione chimica	6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido di sale di potassio
Einecs	259-715-3
Formula chimica	$C_4H_4KNO_4S$
Peso molecolare	201,24
Tenore	Non meno del 99 % di $C_4H_4KNO_4S$ sulla base anidra

Descrizione

Polvere bianca, inodore, cristallina. Circa 200 volte più dolce del saccarosio

Identificazione

A. Solubilità	Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo
B. Assorbimento per ultravioletti	Massimo 227 ± 2 nm per una soluzione di 10 mg in 1 000 ml di acqua
C. Test positivo per il potassio	Test superato (controllato il residuo ottenuto con incenerimento di 2 g del campione)
D. Test di precipitazione	Si aggiungono poche gocce di una soluzione al 10 % cobaltnitrito di sodio a una soluzione di 2,0 g del campione in 2 ml di acido acetico e 2 ml d'acqua. Si produce un precipitato di colore giallo

Purezza

Perdita all'essiccazione	Non oltre l'1 % (105 °C, due ore)
Impurezze organiche	Supera il test per 20 mg/kg di componenti UV attivi
Fluoruro	Non più di 3 mg /kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg

E 421 MANNITOLO**1. Mannitolo****Sinonimi**

D-mannitolo

Definizione

Prodotto mediante idrogenazione catalitica di soluzioni carboidrate contenenti glucosio e/o fruttosio

Denominazione chimica	D-mannitolo
Einecs	200-711-8
Formula chimica	$C_6H_{14}O_6$
Peso molecolare	182,2
Tenore	Non meno del 96,0 % di D-mannitolo e non oltre il 102 % sulla sostanza secca

Descrizione

Polvere bianca, inodore, cristallina

Identificazione

A. Solubilità	Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in etere
B. Intervallo di fusione	Fra 164 e 169 °C
C. Cromatografia su strato sottile	Supera il test
D. Rotazione specifica	$[\alpha]_D^{20}$: + 23° a + 25° (soluzione di borato)
E. pH	Fra 5 e 8 Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di una soluzione satura di cloruro di potassio a 10 ml di una soluzione al 10 % w/v

Purezza

Perdita all'essiccazione	Non oltre lo 0,3 % (105 °C, 4 ore)
Zuccheri riduttori	Non oltre lo 0,3 % (espressi in glucosio)
Zuccheri totali	Non oltre l'1 % (espressi in glucosio)
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1 %
Cloruri	Non oltre 70 mg/kg
Solfato	Non oltre 100 mg/kg
Nichel	Non oltre 2 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg

2. Mannitolo prodotto per fermentazione**Sinonimi**

D-mannitolo

DefinizioneProdotto mediante fermentazione discontinua in condizioni aerobiche, utilizzando il ceppo tradizionale del lievito *zygosaccharomyces rouxii*

Denominazione chimica	D-mannitolo
Einecs	200-711-8
Formula chimica	C ₆ H ₁₄ O ₆
Peso molecolare	182,2
Tenore	Non meno del 99 % sulla sostanza essiccata

Descrizione

Polvere bianca, inodore, cristallina

Identificazione

A. Solubilità	Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in etere
B. Intervallo di fusione	Fra 164 e 169 °C
C. Cromatografia su strato sottile	Supera il test
D. Rotazione specifica	[α] _D ²⁰ : + 23° a + 25° (soluzione di borato)
E. pH	Fra 5 e 8 Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di soluzione satura di cloruro di potasso a 10 ml di soluzione al 10 % w/v

Purezza

Arabitolo	Non oltre lo 0,3 %
Perdita all'essiccazione	Non oltre lo 0,3 % (105 °C, 4 ore)
Zuccheri riduttori	Non oltre lo 0,3 % (espressi in glucosio)
Zuccheri totali	Non oltre l'1 % (espressi in glucosio)
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1 %
Cloruri	Non oltre 70 mg/kg
Solfato	Non oltre 100 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg
Batteri aerobici mesofili	Non oltre 10 ³ /g
Coliformi	Assenti in 10 g
Salmonella	Assente in 10 g
Escherichia coli	Assente in 10 g
Staphylococcus aureus	Assente in 10 g
Pseudomonas aeruginosa	Assente in 10 g
Muffe	Non oltre 100/g
Lieviti	Non oltre 100/g»

DIRETTIVA 2001/53/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2001

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, primo e secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con relative modificazioni, al momento dell'adozione di detta direttiva.
- (2) Dall'adozione della direttiva 96/98/CE sono entrate in vigore o entreranno in vigore modificazioni della convenzione SOLAS e di altre convenzioni internazionali, nonché nuove norme di prova.
- (3) Detti strumenti internazionali hanno introdotto nuove regole sull'equipaggiamento a bordo della nave.
- (4) La direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2 è modificato come segue:

alle lettere c), d) e n) la dicitura «al 1° gennaio 1999» è sostituita da «al 1° gennaio 2001»;

- 2) l'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

L'equipaggiamento indicato come «nuova voce» nella colonna «denominazione» dell'allegato A.1 e costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere commercializzato e utilizzato a bordo delle navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da o per conto di uno Stato membro conformemente alle convenzioni internazionali nei due anni successivi alla data in questione se è stato costruito conformemente alle procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro in questione prima della data di adozione della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e le comunicano alla Commissione. Essi le comunicano immediatamente alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 315 del 25.11.1998, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

Articolo 4

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2001.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

ALLEGATO

«ALLEGATO A

ALLEGATO A.1: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

Note applicabili a tutto l'allegato A.1

Informazioni generali: in aggiunta alle norme di prova internazionali specificamente menzionate, un certo numero di disposizioni, che devono essere controllate all'atto dell'esame del tipo (omologazione) di cui ai moduli per la valutazione della conformità dell'allegato B figura nelle regole delle pertinenti convenzioni internazionali e nelle risoluzioni e circolari IMO applicabili.

Colonna 5: dove risultano citate le risoluzioni IMO, le norme sono quelle contenute nelle relative sezioni degli allegati alle risoluzioni ed escludono le disposizioni contenute nelle risoluzioni vere e proprie.

Colonna 5: al fine di individuare correttamente le norme pertinenti, i verbali di prova e i pertinenti certificati di omologazione devono specificare la norma applicata e la relativa versione quale indicata nella colonna.

Colonna 5: laddove siano indicate due serie di norme (separate da una virgola), ciascuna serie soddisfa tutte le prescrizioni di prova necessarie per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di un equipaggiamento secondo una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità con le prescrizioni dei pertinenti strumenti internazionali.

Colonna 6: quando vi figura il modulo H, si deve intendere il modulo H più l'attestato di valutazione del progetto.

1. Mezzi di salvataggio

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/1.1	Salvagenti	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.2	Luci per mezzi di salvataggio a) Mezzi di salvataggio e battelli di emergenza b) Salvagenti c) Cinture di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 e 8.10 (codice HSC 1994), circ. IMO MSC.885	Ris. IMO MSC.81 (70) e per le prescrizioni relative alle batterie, EN 394 (1993)		X	X	X		
A.1/1.3	Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.1.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3.4 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.4	Cinture di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70), e per le prescrizioni relative alle batterie, EN 394 (1993)		X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.5	Tute di immersione e tute antiesposizione — isolate o non isolate	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.6	Tute di immersione e tute antiesposizione classificate come cinture di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.7	Indumenti di protezione termica	Reg. III/4	Reg. III/7.3, III/22.4, III/32.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.8	Razzi a paracadute (pirotecnica)	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/6.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.2.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X		X		
A.1/1.9	Razzi manuali (pirotecnica)	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X		X		
A.1/1.10	Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica)	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X		X		
A.1/1.11	Apparecchi lanciasagole (pirotecnica)	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/18 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X		X		
A.1/1.12	Zattere di salvataggio gonfiabili	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC.811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X				
A.1/1.13	Zattere di salvataggio rigide	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC.811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X				

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.14	Zattere di salvataggio auto-raddrizzanti	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.2.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC.809 (1), circ. IMO MSC.811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X				
A.1/1.15	Zattere di salvataggio reversibili con copertura	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.2.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC.809 (1), circ. IMO MSC.811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X				
A.1/1.16	Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico)	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/13.4.2, III/26.2.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC.811, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 e 8.6 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.17	Imbarcazioni di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X			X	
A.1/1.18	Battelli di emergenza rigidi	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.2, III/31.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X			X	
A.1/1.19	Battelli di emergenza pneumatici	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/21.2, III/31.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X			X	
A.1/1.20	Battelli di emergenza veloci	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.3 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994), circ. IMO MSC.809 (1)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X			X	
A.1/1.21	Dispositivi per la messa a mare dotati di paranchi e verricelli	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/23, III/33 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.7 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.22	Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio	Figura nell'allegato A.2								
A.1/1.23	Dispositivi di messa a mare per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/33 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.7 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)						X
A.1/1.24	Dispositivi di messa a mare per zattere di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.7 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.25	Dispositivi di messa a mare per battelli di emergenza veloci	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.3.2 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994), circ. IMO MSC.809 (1)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.26	Meccanismo di distacco per a) per imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e b) zattere di salvataggio messe a mare da uno o più paranchi	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.27	Sistemi di evacuazione in mare	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/15, III/26.2.1 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.7 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X			X	
A.1/1.28	Sistemi di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/26.4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66), circ. IMO MSC.810 (2), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70), circ. MSC.810		X				
A.1/1.29	Scalette per l'imbarco	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/1.30	Materiali retroriflettenti	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO A.658 (16), allegato 2		X	X	X		
A.1/1.31	Apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Figura nell'allegato A.1, sezione 5								
A.1/1.32	Radarfaro SAR 9 GHz (SART)	Figura nell'allegato A.1, sezione 4								
A.1/1.33	Riflettore radar per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994)	Ris. IMO A.384 (X), EN ISO 8729 (1998); ris. IMO A.384 (X), ISO 8729 (1997)		X	X	X	X	
A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Figura nell'allegato A.1, sezione 4								
A.1/1.35	Estintori d'incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Figura nell'allegato A.1, sezione 3								
A.1/1.36	Motore di propulsione per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.37	Motore di propulsione — motore fuoribordo per battelli di emergenza	Reg. III/4	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.38	Proiettori per l'impiego in imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza «nuova voce»	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.39	Zattere di salvataggio reversibili aperte «nuova voce»	Reg. III/4, reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 e 8.10 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.36 (63), allegato 10 (codice HSC 1994)		X				

(¹) La circolare MSC.809 è applicabile solo se l'equipaggiamento è destinato alle navi Ro/Ro da passeggeri.

(²) La circolare MSC.810 è applicabile solo se l'equipaggiamento è destinato alle navi Ro/Ro da passeggeri.

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

N.	Denominazione	Norma delle convenzioni Marpol 73/78 emendata se è richiesta l'omologazione	Norma applicabile della convenzione Marpol 73/78 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/2.1	Impianto di filtraggio delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m.)	Allegato I, norma 16(4) e (5)	Allegato I, norma 16(1) e (2)	Ris. IMO MEPC 60 (33)		X	X	X		
A.1/2.2	Rilevatori di interfaccia olio minerale/acqua	Allegato I, norma 15(3)b)	Allegato I, norma 15(3)b)	Ris. IMO MEPC 5 (XII)		X	X	X		
A.1/2.3	Misuratori del contenuto oleoso	Allegato I, norma 16(4) e (5)	Allegato I, norma 16(1) e (2)	Ris. IMO MEPC 60 (33)		X	X	X		
A.1/2.4	Unità di processo da collegare agli impianti esistenti per la separazione delle acque oleose (contenuto di olio minerale dell'effluente non superiore a 15 p.p.m.)	Voce soppressa								
A.1/2.5	Apparecchiatura di segnalazione e controllo del contenuto oleoso della scarica per petroliere	Allegato I, norma 15(3)a)	Allegato I, norma 15(3)	Ris. IMO A.586 (14)		X	X	X		
A.1/2.6	Impianto per il trattamento dei liquami	Allegato IV, norma 8(1)b)	Allegato IV, norma 8(1)b)	Ris. IMO MEPC 2 (VI)		X	X	X	X	
A.1/2.7	Inceneritori di bordo	Allegato VI, norma 16(2)a)	Allegato VI, norma 16(2)a)	Ris. IMO MEPC 76 (40)		X	X	X	X	

3. Protezione antincendio

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/3.1	Sottofondo di copertura del ponte di coperta	Reg. II-2/34.8, II-2/49.3	Reg. II-2/34.8, II-2/49.3	Ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parti 2 e 6 e allegato 2		X				

1	2	3	4	5	6						
A.1/3.2	Estintori d'incendio portatili	Reg. II-2/6.1, reg. X/3	Reg. II-2/6, ris. IMO A.602 (15), ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.7 e 7.8.4.1.3 (codice HSC 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999)		X	X	X			
A.1/3.3	Equipaggiamento da vigile del fuoco: veste protettiva	Reg. II-2/17.1.1.1, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (codice HSC 1994), circ. IMO MSC.847	EN 469 (1995), EN 531/A1 (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)		X					
A.1/3.4	Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali	Reg. II-2/17.1.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (codice HSC 1994)	EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) Classe 2, IEC 60903 (1993)		X					
A.1/3.5	Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti	Reg. II-2/17.1.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (codice HSC 1994), circ. IMO MSC.847	EN 659 (1996), EN 60903 (1993), EN 60903 + A.11 (1997)		X					
A.1/3.6	Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco rigido	Reg. II-2/17.1.1.3, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.3, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (codice HSC 1994)	EN 443 (1997)		X					
A.1/3.7	Apparecchio autorespiratore ad aria compressa	Reg. II-2/17.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.2.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.2 (codice HSC 1994)	EN 137 (1993), EN 136 (1998)		X					
A.1/3.8	Apparecchio di respirazione ad aria da utilizzare con un casco o una maschera contro il fumo	Reg. II-2/17.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.2.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (codice HSC 1994)	EN 138 (1994)		X					
A.1/3.9	Impianti di estinzione a sprinkler equivalenti a quelli previsti dalla reg. II-2/12 della convenzione SOLAS	Reg. II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2	Reg. II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2	Ris. IMO A.800 (19)		X				X	
A.1/3.10	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine	Voce spostata nell'allegato A.2									
A.1/3.11	Materiale non combustibile usato in divisioni di classe A e B, integrità	Reg. II-2/2/3.3.5, II-2/3.4.4	Reg. II-2/3.3.5, II-2/3.4.4 e II-2/16.11	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 3 e allegato 2		X	X	X			

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.12	Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne delle petroliere	Reg. II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2	Reg. II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4 e II-2/59.2	Circ. IMO MSC.677		X	X	X		
A.1/3.13	Materiali non combustibili	Reg. II-2/3.1, reg. X/3	Reg. II-2/3.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.4 (codice HSC 1994)	Ris. IMO A.799 (19), ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 1 e allegato 2		X	X	X		
A.1/3.14	Materiali diversi dall'acciaio per tubolature che attraversano divisioni di classe A e B	Reg. II-2/18.2.1	Reg. II-2/18.2.1	Ris. IMO A.753 (18), ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 3		X	X	X		
A.1/3.15	Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio e di olio combustibile	Reg. II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, reg. X/3	Reg. II-2/15.2.8 e II-2/18.2.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.5.4 (codice HSC 1994)	Ris. IMO A.753 (18)		X	X	X		
A.1/3.16	Porte tagliafuoco	Reg. II-2/30.2, II-2/31.1.1 e II-2/47	Reg. II-2/30.2, II-2/31.1.1 e II-2/47	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 3		X	X	X		
A.1/3.17	Sistemi di comando delle porte tagliafuoco	Reg. II-2/30.4.15, reg. X/3	Reg. II-2/30.4.15, ris. IMO MSC.36 (63) 7.9.3.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.61(67), allegato 1, parte 4		X	X	X		
A.1/3.18	Materiali di superficie e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma	Reg. II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, reg. X/3	Reg. II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1, II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1 e II-2/34.7, ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.3.4 e 7.4.3.6 (codice HSC del 1994)	Ris. IMO A.653 (16), ris. IMO MSC.36 (63), allegato 1, parti 2 e 5 e allegato 2, ISO 1716 (1973) (1)		X	X	X		
A.1/3.19	Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi	Reg. II-2/3.23.6, II-2/26.2, reg. X/3	Reg. II-2/3.23.6 e II-2/26.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 7		X	X	X		
A.1/3.20	Tappezzerie dei mobili	Reg. II-2/3.23.6, II-2/26.2, reg. X/3	Reg. II-2/3.23.6, II-2/26.2 e II-2/34.6, ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (codice HSC 1994)	Ris. IMO A.652 (16), ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 8		X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.21	Componenti per letti	Reg. II-2/3.23.7, II-2/26.2, reg. X/3	Reg. II-2/3.23.7 e II-2/26.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (codice HSC 1994)	Ris. IMO A.688 (17), ris. IMO MSC.36 (67), allegato 1, parte 9		X	X	X		
A.1/3.22	Sbarramenti antincendio	Reg. II-2/16.1.1	Reg. II-2/16.2, II-2/32 e II-2/48	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 3		X	X	X		
A.1/3.23	Condotte di materiale non combustibile che attraversano divisioni di classe A	Voce spostata in A.1/3.26								
A.1/3.24	Canalizzazioni per cavi elettrici che attraversano divisioni di classe A	Voce spostata in A.1/3.26								
A.1/3.25	Finestre e portellini	Reg. II-2/33	Reg. II-2/33, circ. MSC.847	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MS 61 (67), allegato 1, parte 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994)		X	X	X		
A.1/3.26	Tubolature, cofani, ecc., che attraversano divisioni di classe A «nuova voce»	Reg. II-2/18.1.1	Reg. II-2/18.1.1	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 3		X	X	X		
A.1/3.27	Cavi elettrici, tubolature, cofani, condotte, terminali di ventilazione, apparecchi di illuminazione ecc., che attraversano divisioni di classe B «nuova voce»	Reg. II-2/18.1.2	Reg. II-2/18.1.2	Ris. IMO A.754 (18), ris. IMO MSC.61 (67), allegato 1, parte 3		X	X	X		
A.1/3.28	Sistema antincendio a sprinkler (limitato alle teste spruzzatrici e al sistema automatico di estinzione incendi «a sprinkler» e di segnalazione incendi) «nuova voce»	Reg. II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 e II-2/52.2	Reg. II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 e II-2/52.2	ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)		X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.29	Manichette da incendio «nuova voce»	Reg. II-2/4.7.1, reg. X/3	Reg. II-2/4.7.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (codice HSC 1994)	EN 671-2 (1994)		X	X	X		
A.1/3.30	Apparecchiatura per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento dei gas «nuova voce»	Reg. VI/3.1	Reg. II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, reg. VI/3.1, circ. MSC.774 (Installazioni fisse)	EN 50104 (1999) Ossigeno, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) (Gas combustibili)		X	X	X		
A.1/3.31	Sistemi antincendio fissi a sprinkler per imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.13.1 (codice HSC 1994), circ. MSC.912	Ris. IMO MSC.44 (65), ris. IMO A.800 (19)		X	X	X	X	
A.1/3.32	Materiali per limitare la propagazione del fuoco (eccetto mobili) per imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.40 (64), ris. IMO MSC.90 (71)		X	X	X		
A.1/3.33	Materiali per limitare la propagazione del fuoco (mobili) per imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.2 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.40 (64), ris. IMO MSC.90 (71)		X	X	X		
A.1/3.34	Divisioni resistenti al fuoco per imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.1 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.45 (65)		X	X	X		
A.1/3.35	Porte tagliafuoco su imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.45 (65)		X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/3.36	Sbarramenti antincendio su imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.6.4 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.45 (65)		X	X	X		
A.1/3.37	Cavi elettrici, tubolature, condotte, comandi ecc., che attraversano divisioni resistenti al fuoco su imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 7.4.2.6 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.45 (65)		X	X	X		
A.1/3.38 Ex A.1/1.35	Estintori d'incendio portatili per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.48 (66), ris. IMO A.602 (15), ris. IMO MSC.36 (63) 8.1.2 (codice HSC 1994)	EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)		X	X	X		
A.1/3.39	Disposizioni alternative per i sistemi di estinzione del fuoco ad halon in sala macchine e in sala pompe — equivalenti ai sistemi di estinzione del fuoco ad acqua «nuova voce»	Reg. II-2/5.3, II-2/63.1.1	Reg. II-2/5.3, II-2/63.1.1	Circ. IMO MSC.668, circ. IMO MSC.728		X	X	X		

(¹) Dove viene indicato che il materiale di superficie deve avere un certo valore calorifico, esso deve essere misurato ai sensi della norma ISO 1716.

4. Apparecchiature di navigazione

Note per l'allegato A.1, sezione 4, Apparecchiature di navigazione

Colonna 4: le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5: laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Bussola magnetica	Reg. V/12 r)	Reg. V/12 b), ris. IMO A.382 (X), ris. IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.2	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione magnetica (in precedenza bussola elettromagnetica)	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 b), ris. IMO MSC.86 (70), allegato 2, ris. IMO MSC.36 (63) 13.2 (codice HSC 1994), ris. IMO A.694 (17)	ISO 11606 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.3	Bussola giroscopica	Reg. V/12 r)	Reg. V/12 d), ris. IMO A.424 (XI), ris. IMO A.694 (17)	EN ISO 8728 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.4	Impianto radar	Reg. V/12 r)	Reg. V/12 g) e V/12 h), ris. IMO A.278 (VIII), ris. IMO A.477 (XII), modificata da ris. IMO MSC.64 (67), allegato 4, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177- (10/97)	EN 60936-1 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60936-1 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.5	Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA)	Reg. V/12 r)	Reg. V/12 j), ris. IMO A.823 (19), ris. IMO A.694 (17)	EN 60872-1 (1998), EN 61162; 60872-1 (1998), 61162		X	X	X	X	
A.1/4.6	Ecometro	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 k), ris. IMO MSC.36 (63) 13.4 (codice HSC 1994), ris. IMO A.224 (VII), modificata da ris. IMO MSC74 (69), allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61172; ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.7	Apparecchiature di misurazione della velocità e della distanza (SDME)	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 l), ris. IMO A.824 (19), ris. IMO MSC.36 (63) 13.3 (codice HSC 1994), ris. IMO A.694 (17)	EN 61023 (1999), EN 61162; IEC 61023 (1999), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e di passo	Voce divisa in tre parti. Cfr. A.1/4.20/21/22								
A.1/4.9	Indicatore della velocità di accostata	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 n), ris. IMO MSC.36 (63) 13.7.1 (codice HSC 1994), ris. IMO A.526 (13), ris. IMO A.694 (17)	Ris. IMO A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162; ris. IMO A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.10	Radiogoniometro	Voce soppressa								
A.1/4.11	Apparecchiatura Loran-C	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 p), ris. IMO MSC.36 (63) 13.6 (codice HSC 1994), ris. IMO A.694 (17), ris. IMO A.818 (9)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997) EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.12	Apparecchiatura Chayka	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 p), ris. IMO MSC.36 (63) 13.6 (codice HSC 1994), ris. IMO A.818 (19), ris. IMO A.694 (17)	EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.13	Apparecchiatura radionavigazione Decca	Voce soppressa								
A.1/4.14	Apparecchiatura GPS	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 p), ris. IMO MSC.36 (63) 13.6 (codice HSC 1994), ris. IMO A.819 (19), ris. IMO A.694 (17)	EN 61108-1 (1996), EN 61162; IEC 61108-1 (1994), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.15	Apparecchiatura GLONASS	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 p), ris. IMO MSC.36 (63) 13.6 (codice HSC 1994), ris. IMO MSC.53 (66), ris. IMO A.694 (17)	EN 61108-2 (1998), EN 61162; IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X	X	
A.1/4.16	Sistema di controllo della rotta HCS (in precedenza pilota automatico)	Reg. V/18.7	Reg. V/19.2.8.2, ris. IMO A.342 (IX), modificata da ris. IMO MSC.64 (67), allegato 3, ris. IMO A.694 (17)	ISO 11674, IEC 60945 (1997), IEC 61162; ISO 11674 (2000), EN 60945 (1996), EN 61162;		X	X	X	X	
A.1/4.17	Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti	Reg. V/17 b)	Reg. V/17 f), ris. IMO A.889 (21), circ. IMO MSC.773	ISO 799 (1986)		X	X	X		
A.1/4.18 Ex A.1/1.32	Radarfaro SAR 9 GHz (SART)	Reg. III/4, IV/14, reg. X/3	Reg. III/6.2.2, IV/7.1.3, ris. IMO MSC.36 (63) 8.2.1.2 (codice HSC 1994), ris. IMO A.530 (13), ris. IMO A.802 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)	EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997); IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)		X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.19	Impianto radar per imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 13.5 (codice HSC 1994), ris. IMO A.278 (VIII), ris. IMO A.820 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-1 (10/97)	EN 60936-2 (1999), EN 61162; IEC 60936-2 (1998), IEC 61162		X	X	X		
A.1/4.20 Ex A.1/4.8	Indicatori dell'angolo del timone	Reg. V/12 r), reg. X/3	Reg. V/12 m), ris. IMO MSC.36 (63) 13.7.2 (codice HSC 1994), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/4.21 Ex A.1/4.8	Indicatore rpm	Reg. V/12 r)	Reg. V/12 m), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/4.22 Ex A.1/4.8	Indicatore di passo	Reg. V/12 r)	Reg. V/12 m), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/4.23 Ex A.1/1.34	Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/34, ris. IMO MSC.36 (63) 8.1 (codice HSC 1994), ris. IMO MSC.48 (66) 4.4.8.5	ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)		X	X	X		
A.1/4.24	Ausilio automatico per tracciamenti radar (ARPA) per imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 13.5.3 (codice HSC 1994), ris. IMO A.823 (19), ris. IMO A.694 (17)	EN 60872-1 (1998), EN 61162; EN 60872-1 (1998), IEC 61162		X	X	X		
A.1/4.25	Sistema di puntamento automatico (ATA) «nuova voce»	Reg. V/12 r)	Reg. V/12 i), ris. IMO MSC.64 (67), allegato 4, appendice 1, ris. IMO A.694 (17)	EN 60872-2 (1999), EN 61162; IEC 60872-2 (1999), IEC 61162		X	X	X		
A.1/4.26	Sistema di puntamento automatico (ATA) per imbarcazioni ad alta velocità «nuova voce»	Reg. X/3	Ris. IMO MSC.36 (63) 13.5.3 (codice HSC 1994), ris. IMO MSC.64 (67), allegato 4, appendice 1, ris. IMO A.694 (17)	EN 60872-2 (1999), EN 61162; IEC 60872-2 (1999), IEC 61162		X	X	X		
A.1/4.27	Dispositivo di tracciamento elettronico (EPA) «nuova voce»	Reg. V/12 r)	Reg. V/12 i), ris. IMO MSC.64 (67), allegato 4, appendice 2, ris. IMO A.694 (17)	EN 60872-3 (1999), EN 61162; IEC 60872-3 (1999), IEC 61162		X	X	X		

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note per l'allegato A.1, sezione 5, Apparecchiature di radiocomunicazione

Colonna 4: le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

Colonna 5: in caso di prescrizioni contraddittorie tra la circolare IMO MSC.862, citata per diverse voci, e le norme di prova dei prodotti, andrà applicata la prima.

Colonna 5: laddove si faccia riferimento alla norma EN/IEC 61162, le pertinenti norme di prova dei prodotti devono essere verificate per definire la parte applicabile di EN/IEC 61162.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.1/5.1	Impianto radio VHF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e in radiotelegrafia	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/7.1.1, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.1 (codice HSC 1994), ris. IMO A.385 (X), ris. IMO A.524 /13), ris. IMO A.803 (19), modificata da ris. IMO MSC.68 (68), allegato 1, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M. 493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), circ. IMO MSC.862	ETS 300 162-1 (200-12), EN 300 338 (VI.2.1 1999.04), EN 300 828 (VI.1.1 1998-03), circ. IMO MSC.862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), circ. IMO MSC.862, IEC 61162		X	X	X	X		
A.1/5.2	Ricevitore DSC VHF	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/7.1.2, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.2 (codice HSC 1994), ris. IMO A.803 (19), ris. IMO MSC.68 (68), allegato 1, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)	EN 300 338 (VI.2.1 1999-04), EN 301 033 (VI.1.1 1998-08), EN 300 828 (VI.1.1 1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X		
A.1/5.3	Ricevitore Navtex	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/7.1.4, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.4 (codice HSC 1994), ris. IMO A.525 (13), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M 540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95)	ETS 300 065 V1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09); IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X		
A.1/5.4	Ricevitore EGC	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/7.1.5, ris. IMO MSC.36 /63) 14.6.1.5 (codice HSC 1994), ris. IMO A.570 (14), ris. IMO A.664 (16), ris. IMO A.694 (17)	ETS 300 460 Ed. 1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03); IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.5	Impianto HF per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/7.1.5, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.5 (codice HSC 1994), ris. IMO A.699 (17), ris. IMO A.700 (17) ris. IMO A.806 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)	ETS 300 065 Ed.1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60947 (1997), EN 61162; IEC 61097-11 (2000), EN 61162		X	X	X	X	
A.1/5.6	406 MHz (Cospas-Sarsat)	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/7.1.6, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (codice HSC 1994), ris. IMO A.662 (16), ris. IMO A.696 (17), ris. IMO A.810 (19), modificata da ris. IMO MSC.56 (66), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.633-1 (06/90), ITU-R M.690-1 (10/95), circ. IMO MSC.862	ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN 60945 (1997), circ. MSC.862 (1); IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), circ. MSC.862		X	X	X	X	
A.1/5.7	Radiofaro EPIRB a banda larga (Inmarsat)	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/7.1.6, ris. IMO MSC.36 (63) 14.6.1.6 (codice HSC 1994), ris. IMO A.662 (16), ris. IMO A.812 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), circ. IMO MSC.862	ETS 300 372 Ed.1 (1996-05), EN 60945 (1997), circ. MSC.862 (1); IEC 61097-5 (1997), circ. MSC.862		X	X	X	X	
A.1/5.8	Ricevitore da 2 182 kHz	Voce soppressa								
A.1/5.9	Generatore di segnale di allarme bitonale	Voce soppressa								
A.1/5.10	Impianto radio MF in grado di trasmettere e di ricevere in DSC e in radiotelegrafia (2)	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/9.1.1, IV/10.1.2, ris. IMO MSC.36 (63) 14.8.1.1 (codice HSC 1994), ris. IMO A.804 (19), modificata da ris. IMO MSC.68 (68), allegato 2, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.11783 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)	ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997) circ. MSC.862, EN 61162; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), circ. MSC.862, IEC 61162		X	X	X	X	

1	2	3	4	5	6						
A.1/5.11	Ricevitore DSC MF	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/9.1.2, IV/10.1.3, ris. IMO MSC.36 (63) 14.8.1.2 (codice HSC 1994), ris. IMO A.804 (19), modificata da ris. IMO MSC.68 (68), allegato 2, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X		
A.1/5.12	Apparecchiatura Inmarsat-B SES	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/10.1.1, ris. IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (codice HSC 1994), ris. IMO A.570 (14), ris. IMO A.694 (17), circ. IMO MSC.862	IEC 61097-10 (1999), circ. MSC.862		X	X	X			
A.1/5.13	Apparecchiatura Inmarsat-C SES	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/10.1.1, ris. IMO MSC.36 (63) 14.9.1.1 (codice HSC 1994), ris. IMO A.570 (14), ris. IMO A.664 (16) ⁽³⁾ , ris. IMO A.807 (19), modificata da ris. IMO MSC.68 (68), allegato 4, ris. IMO A.694 (17), circ. IMO MSC.862	ETS 300 460 ed.1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, circ. MSC.862; IEC 61097-4 (1994), IEC 60945-8 (1996), IEC 61162, circ. MSC.862		X	X	X			
A.1/5.14	Impianto radio a MF/HF in grado di trasmettere e di ricevere in DCS, NBDP e radiotelefonìa ⁽⁴⁾	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/10.2.1, ris. IMO MSC.36 (63) 14.9.2.1 (codice HSC 1994), ris. IMO A.806 (19), modificata da ris. IMO MSC.68 (68), allegato 3, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), circ. IMO MSC.862	ETS 300 373 ed.1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 Ed.1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162, circ. MSC.862; IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, circ. MSC.862		X	X	X			
A.1/5.15	Ricevitore MF/HF DSC	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/10.2.2, ris. IMO MSC.36 (63) 14.9.2.2 (codice HSC 1994), ris. IMO A.806 (19), modificata da ris. IMO MSC.68 (68), allegato 3, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.493-9 (10/97), ITU-R M.541-8 (10/97)	EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997); IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/5.16	Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente aeronautico nella banda VHF	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/7.5, ris. IMO MSC.36 (63) (codice HSC 1994), ris. IMO MSC.80 (70) allegati 1 e 2, ris. IMO A.694 (17), convenzione ICAO, allegato 10, Reg. Radio	EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997); EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945(1996)		X	X	X	X	
A.1/5.17 Ex A.1/1.31	Apparecchi (portatili) radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/6.2.1, ris. IMO MSC.36 (63) (codice HSC 1994), ris. IMO A.809 (19), allegato 1, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82)	ETS 300 225 Ed 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997); IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)		X	X	X	X	
A.1/5.18 Ex A.1/1.31	Apparecchi (fissi) radiotelefonici ricetrasmittenti VHF per mezzi di salvataggio	Reg. III/4, reg. X/3	Reg. III/6.2.1, ris. IMO MSC.36 (63) (codice HSC 1994), ris. IMO A.809 (19), allegato 2, ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95)	EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997); EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)		X	X	X	X	

(1) La circolare IMO MSC.862 è applicabile solo al dispositivo facoltativo di azionamento a distanza ma non all'EPIRB stesso.

(2) In linea con le risoluzioni IMO e ITU, le prescrizioni relative al generatore di segnale di allarme bitonale e alle trasmissioni H3E non sono più valide nelle norme di prova.

(3) Applicabile solo se l'apparecchiatura Inmarsat-C SES include le funzioni EGC.

(4) In linea con le risoluzioni IMO e ITU, le prescrizioni relative al generatore di segnale di allarme bitonale e alle trasmissioni A3H non sono più valide nelle norme di prova.

ALLEGATO A.2: EQUIPAGGIAMENTO PER IL QUALE NON ESISTONO NORME DI PROVA DETTAGLIATE NEGLI STRUMENTI INTERNAZIONALI

1. Mezzi di salvataggio

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/1.1	Riflettore radar per zattere di salvataggio	Reg. III/4, III/34 e reg. X/3, ris. IMO MSC.48 (66)								
A.2/1.2	Materiali per tute di immersione	Reg. III/4 e III/34, ris. IMO MSC.48 (66)								

1	2	3	4	5	6					
A.2/1.3 Ex A.1/1.22	Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio	Reg. III/4, ris. IMO MSC.48 (66)								

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

P.M.

3. Protezione antincendio

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Estintori non portatili e trasportabili	Reg. II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, reg. X/3	Reg. II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (codice HSC 1994)	EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)						
A.2/3.2	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione per spazi di categoria speciale	Reg. II2/37.1.3, II-2/54.2.9, reg. X/3	Reg. II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, ris. IMO MSC.36 (63) 7.8.2 (codice HSC 1994)	Ris. IMO A 123 (V) (efficienza), circ. IMO MSC.914						
A.2/3.3	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)	Reg. II-1/44.2, reg. X/3	Reg. II-1/44.2, ris. IMO MSC.36 (63) 12.4 (codice HSC 1994)							
A.2/3.4	Boccalini a doppio uso (getto normale/getto a pioggia)	Reg. II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, reg. X/3	Reg. II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.8.6 (codice HSC 1994)							
A.2/3.5	Impianti fissi di segnalazione e localizzazione di incendio per sale comandi, spazi di servizio, alloggi, locali macchine e locali macchine non presidia	Reg. II-2/13, II-2/14.1, reg. X/3	Reg. II-2/13, II-2/14.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (codice HSC 1994)	EN 54-2 (1997) + AC (1999) EN 54-4 (1997) + AC (1999)						
A.2/3.6	Rivelatori di fumo	Reg. II-2/13.3.2, reg. X/3	Reg. II-2/13.3.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (codice HSC 1994)	EN 54-7 (2000), Pr EN 54-12, Pr EN 54-15						

1	2	3	4	5	6					
A.2/3.7	Rivelatori di calori	Reg. II-2/13.3, reg. X/3	Reg. II-2/13.3.3, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (codice HSC 1994)	EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), Pr EN 54-15						
A.2/3.8	Lampada elettrica di sicurezza	Reg. II-2/17.1.1.4, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.1.4, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (codice HSC 1994)	Pubblicazione IEC 79						
A.2/3.9	Indumenti protettivi resistenti all'attacco dei prodotti chimici	Reg. II-2/54.2.6.1	Reg. II-2/54.2.6.1	EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994)						
A.2/3.10	Sistemi di illuminazione a bassa altezza	Reg. II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, reg. X/3	Reg. II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7	Ris. IMO A.752 (18), ISO/CD 15370						
A.2/3.11 Ex A.1/3.10	Ugelli spruzzatori per impianti fissi di estinzione incendi ad acqua spruzzata sotto pressione nei locali macchine	Reg. II-2/10.1, reg. X/3	Reg. II-2/10.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.4 (codice HSC 1994)							
A.2/3.12	Sistemi fissi di spegnimento a gas per sale macchine e sale pompe dei cargo	Reg. II-2/5.1.12, reg. X/3	Reg. II-2/5.1.12, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.6.1 (codice HSC 1994)	Circ. IMO MSC.848						
A.2/3.13	Respiratore isolante ad adduzione d'aria compressa	Reg. II-2/17.1.2, reg. X/3	Reg. II-2/17.1.2, ris. IMO MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (codice HSC 1994)	EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)						
A.2/3.14	Manichette da incendio (tipo a mulinello)	Reg. II-2/4.7.1, reg. X/3	Reg. II-2/4.7.1, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.8.5 (codice HSC 1994)	EN 671-1 (1994)						
A.2/3.15	Sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	Reg. II-2/13-1	Reg. II-2/13-1							
A.2/3.16	Rivelatori di fiamma	Reg. II-2/13, reg. X/3	Reg. II-2/13, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (codice HSC 1994)	Pr EN 54-10						
A.2/3.17	Punti di segnalazione manuali	Reg. II-2/13, reg. X/3	Reg. II-2/13, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (codice HSC 1994)	Pr EN 54-11						

1	2	3	4	5	6						
A.2/3.18	Dispositivi di allarme	Reg. II-2/13, reg. X/3	Reg. II-2/13, ris. IMO MSC.36 (63) 7.7.1 (codice HSC 1994)	Pr EN 54-3 (2000)							
A.2/3.19	Sistemi di spegnimento incendi ad acqua fissi da utilizzarsi in sale macchine di categoria A	Reg. II-2/7.7 (1)	Reg. II-2/7.7	Circ. IMO MSC.913							

(1) Il riferimento al capitolo II di SOLAS va inteso come SOLAS 1974 modificato da MSC.73 che entrerà in vigore il 1° luglio 2002.

4. Apparecchiature di navigazione

Note per l'allegato A.2, sezione 4, Apparecchiature di navigazione

Colonne 3 e 4: il riferimento al capitolo V di SOLAS va inteso come SOLAS 1974 modificato da MSC.73 che entrerà in vigore il 1° luglio 2002.

Colonna 4: le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.2/4.1	Bussola giroscopica per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (codice HSC 1994)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.2.6 (codice HSC 2000), ris. IMO A.821 (19), ris. IMO A.694 (17)	Futura EN/ISO 16328, EN 60945 (1997), EN 61162; ISO 16328 (1999) IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X			
A.2/4.2	Sistema di controllo della rotta per imbarcazioni ad alta velocità (in precedenza pilota automatico)	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.12 (codice HSC 2000), ris. IMO A.822 (19), ris. IMO A.694 (17)	Progetto ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162; Progetto ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X			
A.2/4.3	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione magnetica (metodo GNSS) (in precedenza bussola elettromagnetica)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.5.1, ris. IMO MSC.97 (73) 13.2.5 (codice HSC 2000), ris. IMO A.382 (X), ris. IMO MSC.116 (73), ris. IMO A.694 (17)	Futura ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X			
A.2/4.4	Lampada per segnalazioni diurne	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.2.2, ris. IMO MSC.95 (72), ris. IMO MSC.97 (73) 13.9 (codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)		X	X	X			

1	2	3	4	5	6					
A.2/4.5	Proiettore per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.9 (codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		
A.2/4.6	Apparecchiature di visione notturna per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.10 (codice HSC 2000), ris. IMO MSC.94 (72), ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 16273, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		
A.2/4.7	Sistemi di controllo della rotta	Reg. V/18.7, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.8.2, ris. IMO MSC.97 (73) 13.12 (codice HSC 2000), ris. IMO MSC.74 (69), allegato 2, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 62065, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 62065, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		
A.2/4.8	Sistema di visualizzazione elettronico di carte (ECDIS)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.4, ris. IMO MSC.97 (73) 13.8 (codice HSC 2000), ris. IMO A.817 (19), modificata da ris. IMO MSC.64 (67), allegato 5 e da ris. IMO MSC.86 (70), allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		
A.2/4.9	Backup per il sistema di visualizzazione elettronico di carte (ECDIS)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.5, ris. IMO MSC.97 (73) 13.8 (codice HSC 2000), ris. IMO A.817 (19), modificata da ris. IMO MSC.64 (67), allegato 5 e da ris. IMO MSC.86 (70), allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61174 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61174 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		
A.2/4.10	Sistema di visualizzazione di carte raster (Raster Chart Display System — RCDS)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.4, ris. IMO MSC.97 (73) 13.8 (codice HSC 2000), ris. IMO A.817 (19), modificata da ris. IMO MSC.64 (67), allegato 5 e da ris. IMO MSC.86 (70), allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61174, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61174, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.2/4.11	Apparecchiatura combinata GPS/GLONASS	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, ris. IMO MSC.97 (73) 13.6 (codice HSC 2000), ris. IMO MSC.74 (69), allegato 1, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		
A.2/4.12	Apparecchiatura DGPS, DGLONASS	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.6, ris. IMO MSC.97 (73) 13.6 (codice HSC 2000), ris. IMO MSC.64 (67), allegato 2, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X		
A.2/4.13	Apparecchiatura per il sistema universale di identificazione automatica (AIS)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/2.4, ris. IMO MSC.74 (69), allegato 3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.15 (codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.1371-1 (10/00)	Futura EN 61993-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61993-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.14	Registratore dei dati di viaggio	Reg. V/18.1, V/20.2, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/20, ris. IMO A.861 (20), ris. IMO MSC.97 (73) 13.16 (codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	EN 61996 (2000), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.15	Sistema di navigazione integrato	Reg. V/18.7, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.6, ris. IMO MSC.86 (70), allegato 3, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.16	Sistema a ponte integrato	Reg. V/18.7, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (codice HSC 2000)	Reg. V19.6, ris. IMO MSC.64 (67), allegato 1, ris. IMO A.694 (17)	EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162						
A.2/4.17	Dispositivo per evidenziare il bersaglio radar	Reg. V/18.7, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (codice HSC 2000)	ITU-R M.1176-(10/95), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)						

1	2	3	4	5	6						
A.2/4.18	Sistema di ricezione del suono	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.1.8, ris. IMO MSC.97 (73) 13.14 (codice HSC 2000), ris. IMO MSC.86 (70), allegato 1, ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162							
A.2/4.19	Bussola magnetica per imbarcazioni ad alta velocità	Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (codice HSC 2000), ris. IMO A.382 (X), ris. IMO A.694 (17)	ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997); ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)							
A.2/4.20	Sistema di controllo della rotta per imbarcazioni ad alta velocità	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.4 (codice HSC 2000)	Ris. IMO MSC.97 (73) 13.12 (codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), EN 61162; IEC 60945 (1996), IEC 61162							
A.2/4.21	Materiale cartografico per radar di bordo	Reg. V/18.1, X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.17.1 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.2, ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (codice HSC 2000), ris. IMO A.817 (19), modificata da ris. IMO MSC.64 (67), allegato 5, ris. IMO A.477 (XII), modificata da ris. IMO MSC.64 (67), allegato 4, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162; Futura IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162							
A.2/4.22	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.5, ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (codice HSC 2000), ris. IMO MSC.116 (73), ris. IMO A.694 (17)	Futura ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162		X	X	X			
A.2/4.23	Sistemi di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.3.5, ris. IMO MSC.97 (73) 13.2 (codice HSC 2000), ris. IMO MSC.86 (70), allegato 2, ris. IMO MSC.116 (73), ris. IMO A.694 (17)	Futura ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162; Futura ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162							
A.2/4.24	Indicatore di spinta	Reg. V/18.1 e Reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.5.4, ris. IMO MSC.97 (73) 13.7.2 (codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)								

1	2	3	4	5	6						
A.2/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo	Reg. V/18.1, reg. X/3, ris. IMO MSC.97 (73) 13.1.2 (codice HSC 2000)	Reg. V/19.2.5.4, ris. IMO MSC.97 (73) 13.11.2 (codice HSC 2000), ris. IMO A.694 (17)								

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note per l'allegato A.2, sezione 5, Apparecchiature di radiocomunicazione

Colonna 4: le raccomandazioni ITU citate sono quelle di cui alle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni e circolari dell'IMO.

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità						
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H	
1	2	3	4	5	6						
A.2/5.1	Radiofaro VHF EPIRB	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/8.3, ris. IMO MSC.97 (73) 14.8.3 (codice HSC 2000), ris. IMO A.662 (16), ris. IMO A.805 (19), ris. IMO A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.693 (06/90)	EN 60945 (1997); IEC 60945 (1996)							
A.2/5.2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/13.2, ris. IMO MSC.97 (73) 14.13 (codice HSC 2000), circ. Comsar 16, ris. IMO A.694 (17)	Futura EN 61097-14; Futura IEC 61097-14							
A.2/5.3	Apparecchiatura Inmarsat-F SES	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/10.1.1, ris. IMO MSC.97 (73) 14.10.1 (codice HSC 2000), ris. IMO A.570 (14), ris. IMO A.808 (19), ris. IMO A.694 (17), circ. IMO MSC.862	Futura IEC 61097-13, circ. IMO MSC.862							
A.2/5.4	Pannello di emergenza	Reg. IV/14, reg. X/3	Reg. IV/6.6, ris. IMO MSC.97 (73) 14.6.4 (codice HSC 2000)								

6. Apparecchiature richieste ai sensi della convenzione Colreg 72

N.	Denominazione	Regola della convenzione Colreg 72 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione Colreg 72 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/6.1	Luci di navigazione	Allegato I/14	Allegato I/14, ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997) Colreg 72, allegato I (efficienza); IEC 60945 Colreg 72, allegato I (efficienza)						
A.2/6.2	Dispositivi di segnalazione	Allegato III/3	Allegato III/3, ris. IMO A.694 (17)	EN 60945 (1997), Whistles — Colreg 72 allegato III/1 (efficienza), Bells or Gongs — Colreg 72 allegato III/2 (efficienza); IEC 60945; Whistles — Colreg 72 allegato III/1 (efficienza), Bells or Gongs — Colreg 72 allegato III/2 (efficienza)						

7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

N.	Denominazione	Regola della convenzione SOLAS 74 emendata (se è richiesta l'omologazione)	Regole applicabili della convenzione SOLAS 74 emendata e risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità					
					B + C	B + D	B + E	B + F	G	H
1	2	3	4	5	6					
A.2/7.1	Strumenti di carico	Reg. XII/11, risoluzione 5 della conferenza SOLAS 1997	Reg. XII/11, risoluzione 5 della conferenza SOLAS 1997	Raccomandazione IACS n. 48 sugli strumenti di carico (CONF. SOLAS 4/7)»						

DIRETTIVA 2001/54/CE DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2001****che abroga la direttiva 79/1066/CEE recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I metodi di analisi previsti dalla direttiva 79/1066/CEE della Commissione ⁽²⁾, che è basata sulla direttiva 77/436/CEE del Consiglio ⁽³⁾, sono superati.
- (2) Le direttive 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾ e 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁵⁾, prevedono la realizzazione di analisi per stabilire la conformità delle derrate alimentari alle prescrizioni regolamentari. A tal fine, gli Stati membri accertano che i metodi utilizzati siano se possibile convalidati, in particolare tenendo presente la normalizzazione nel quadro dell'ISO.
- (3) L'importanza dei controlli di autenticità degli estratti di caffè nella lotta contro la frode e l'adulterazione ha portato a lavori di normalizzazione sul piano internazionale nel quadro dell'ISO. La Comunità partecipa a tali lavori, che hanno portato a stabilire norme ISO per il caffè solubile.
- (4) Di conseguenza, a norma della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi ufficiali comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽⁶⁾, non è necessario mantenere metodi ufficiali di analisi comunitari per gli estratti di caffè e gli estratti di cicoria. Per tale motivo è

opportuno abrogare la direttiva 79/1066/CEE conformemente alla procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 1999/4/CE.

- (5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/1066/CEE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 2002.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.⁽²⁾ GU L 327 del 24.12.1979, pag. 17.⁽³⁾ GU L 172 del 12.7.1977, pag. 20.⁽⁴⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.⁽⁵⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.⁽⁶⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

DIRETTIVA 2001/57/CE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2001

recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/48/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/39/CE della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/48/CE, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva esistente fluroxipir è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione ⁽⁸⁾. La Commissione non ha ancora fissato alcuna quantità massima di residui armonizzata per questa sostanza attiva. L'armonizzazione di quantità massime di residui è auspicabile dal punto di vista sia della salute pubblica che commerciale.
- (2) Dopo l'iscrizione della sostanza nell'allegato I, gli Stati membri hanno autorizzato vari prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, conformemente all'articolo 4 della direttiva 91/414/CEE, e hanno fissato quantità massime provvisorie di residui come previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f). Queste autorizzazioni concernono gli impieghi come diserbante in frutteti o come diserbante di post-emergenza su mele, olive, cipolle, cereali, prati e pascoli. Come previsto dalla suddetta direttiva, tali quantità massime e i dati su cui si basano sono stati comunicati alla Commissione. Tali dati, unitamente a quelli disponibili ottenuti da altre fonti, sono

stati riesaminati e sono sufficienti a stabilire provvisoriamente alcune quantità massime di residui.

- (3) L'articolo 5 della direttiva 86/363/CEE prevede che le quantità massime di residui per prodotti di origine animale, fissate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, siano indicate nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE.
- (4) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE la valutazione scientifica e tecnica del fluroxipir è stata portata a termine il 30 novembre 1999 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il fluroxipir. In tale rapporto di riesame la dose giornaliera accettabile (ADI) per il fluroxipir è stata fissata a 0,8 mg/kg di peso corporeo. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con fluroxipir è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità tenendo conto degli Orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁹⁾. Si è calcolato che le quantità massime di residui previste dalla presente direttiva non comportano il superamento di detta ADI.
- (5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precedenti l'iscrizione del fluroxipir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.
- (6) Per un'adeguata tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui al livello inferiore di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie di residui per il fluroxipir conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI.
- (7) Un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per poter stabilire nella maggior parte dei casi ulteriori di fluroxipir. Dopo detto periodo le quantità massime provvisorie di residui devono diventare definitive.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.⁽²⁾ GU L 180 del 3.7.2001, pag. 26.⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 70.⁽⁵⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.⁽⁶⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.⁽⁸⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.⁽⁹⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari: pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

- (8) I partner commerciali comunitari sono stati consultati sulle quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo. Per il fluroxipir non è stata stabilita alcuna quantità massima di residui CODEX. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di residui diverse da quelle elencate per combinazioni specifiche di antiparassitari/colture sulla base di dati attendibili presentati.
- (9) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.
- (10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE, è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima (mg/kg)
«Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir	0,1 (*) (p) Orzo, avena, segala, triticale e frumento
	0,05 (*) (p) Altri cereali

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

Residuo di antiparassitario	Quantità massima in (mg/kg)		
	Di carni, compresi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali di cui ai codici NC 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 e 1602 dell'allegato I	Per il latte e i prodotti lattiero-caseari di cui ai codici NC 0401, 0402, 0405 00 e 0406 dell'allegato I	Di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo di cui ai codici NC 0407 00 e 0408 dell'allegato I
«Fluroxipir	0,5 (*) (p) ex 0206 Rognoni 0,05 (*) (p) Altri prodotti	0,05 (*) (p)	0,05 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.»

Articolo 3

Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è aggiunta la colonna con intestazione «Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir», riportata nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 2002. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° marzo 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate d'un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<p>1. Frutta fresche, secche o non cotte, conservate mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio</p> <p>i) AGRUMI Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri</p> <p>ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio) Mandorle Noci del Brasile Noci di acagiù Castagne e marroni Noci di cocco Nocciole Noci del Queensland Noci di Pecan Pinoli Pistacchi Noci comuni Altri</p> <p>iii) POMACEE Mele Pere Cotogne Altri</p> <p>iv) DRUPACEE Albicocche Ciliege Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili) Prugne Altri</p> <p>v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA</p> <p>a) Uve da tavola e uve da vino Uve da tavola Uve da vino</p> <p>b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)</p>	<p>0,05 (*) (†)</p>

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<p>c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)</p> <p>More</p> <p>More di rovo</p> <p>More-lamponi</p> <p>Lamponi</p> <p>Altri</p> <p>d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)</p> <p>Mirtilli neri</p> <p>Mirtilli rossi</p> <p>Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)</p> <p>Uva spina</p> <p>Altri</p> <p>e) Bacche e frutti selvatici</p> <p>vi) FRUTTA VARIE</p> <p>Avocadi</p> <p>Banane</p> <p>Datteri</p> <p>Fichi</p> <p>Kiwi</p> <p>Kumquat</p> <p>Licci</p> <p>Manghi</p> <p>Olive</p> <p>Passiflore</p> <p>Ananassi</p> <p>Melograni</p> <p>Altri</p>	
2. Ortaggi, freschi o non cotti congelati o secchi	0,05 (*) (P)
<p>i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO</p> <p>Bietola rossa (o da orto)</p> <p>Carote</p> <p>Sedani rapa</p> <p>Rafano</p> <p>Topinambur</p> <p>Pastinaca</p> <p>Prezzemolo a grossa radice</p> <p>Ravanelli</p> <p>Salsafica</p> <p>Patate dolci</p> <p>Rutabaga</p> <p>Rape</p> <p>Igname</p> <p>Altri</p>	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
<ul style="list-style-type: none"> ii) ORTAGGI A BULBO <ul style="list-style-type: none"> Aglio Cipolle Scalogni Cipolline Altri iii) ORTAGGI A FRUTTO <ul style="list-style-type: none"> a) Solanacee <ul style="list-style-type: none"> Pomodori Peperoni Melanzane Altri b) Cucurbitacee con buccia commestibile <ul style="list-style-type: none"> Cetrioli Cetriolini Zucchine Altri c) Cucurbitacee con buccia non commestibile <ul style="list-style-type: none"> Meloni Zucche Cocomeri Altri d) Mais dolce iv) CAVOLI <ul style="list-style-type: none"> a) Cavoli a infiorescenza <ul style="list-style-type: none"> Cavoli broccoli Cavolfiori Altri b) Cavoli a testa <ul style="list-style-type: none"> Cavoli di Bruxelles Cavoli cappucci Altri c) Cavoli a foglia <ul style="list-style-type: none"> Cavoli cinesi Cavoli ricci Altri d) Cavoli rapa v) ORTAGGI A FOGLIA E ERBE FRESCHE <ul style="list-style-type: none"> a) Lattughe e simili <ul style="list-style-type: none"> Crescione Dolcetta Lattuga Scarola Altri 	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
b) Spinaci e simili Spinaci Bietole da foglia e da costa Altri c) Crescione acquatico d) Witloof e) Erbe fresche Cerfoglio Erba cipollina Prezzemolo Foglie di sedano Altri vi) LEGUMI (freschi) Fagioli (con baccello) Fagioli (senza baccello) Piselli (con baccello) Piselli (senza baccello) Altri vii) ORTAGGI A STELO (freschi) Asparagi Cardi Sedani Finocchi Carciofi Porri Rabarbaro Altri viii) FUNGHI a) Funghi coltivati b) Funghi selvatici	
3. Legumi da granella Fagioli Lenticchie Piselli Altri	0,05 (*) (P)
4. Semi oleaginosi Semi di lino Semi di arachide Semi di papavero Semi di sesamo Semi di girasole Semi di colza Semi di soia Senape Semi di cotone Altri	0,05 (*) (P)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir
5. Patate Patate precoci Patate tardive	0,05 (*) (p)
6. Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)	0,1 (*) (p)
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata	0,1 (*) (p)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
 (p) Indica una quantità massima provvisoria fissata conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE; tutte le quantità massime di residui provvisorie per questi residui di antiparassitari saranno considerate definitive, conformemente all'articolo 10 della direttiva, quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651716/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaletto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
 - ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
 - ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
 - ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
 - ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
 - ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
 - ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
 - ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaeramosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
 - ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
 - ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
 - ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
- TOSCANA**
- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
 - ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 2 0 0 7 6 0 0 1 *

L. 10.500
€ 5,42